

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

| | |
|--|----------|
| Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i> | pag. vii |
| Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i> | » 1 |
| Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i> | » 45 |
| Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i> | » 77 |
| Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i> | » 111 |
| <i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i> | » 129 |
| <i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i> | » 145 |
| ... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i> | » 163 |
| Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i> | » 179 |

| | |
|---|-------|
| Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi | |
| di <i>Salvo Randazzo</i> | » 185 |
| D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i> | |
| di <i>Francesco Arcaria</i> | » 199 |
| I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1 | |
| di <i>Paola Ombretta Cuneo</i> | » 219 |
| Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale | |
| di <i>Salvatore Puliatti</i> | » 235 |

Per una rilettura della storia dei *principales* in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412)

Lucietta Di Paola
(Università degli Studi di Messina)

Sommario: Introduzione. – 1. L'imperatore Onorio e i *principales Galliarum*. – 2. Poteri e strapoteri dei *principales* gallici. – 3. *Principales-honorati* ed elezioni episcopali nella Gallia tardoantica. – 4. Conclusioni.

Introduzione

Due essenzialmente le ragioni che mi hanno indotto ad accettare l'invito degli amici proff. Bassanelli Sommariva e Trisciunglio che ringrazio assieme a tutto lo staff organizzativo. Questo incontro mi dà l'opportunità di riprendere sotto angolature altre la problematica curiale ampiamente studiata¹ e sulla quale anch'io mi

¹ Impossibile citare l'immensa bibliografia sull'argomento, ricordo solo alcuni studi significativi: W. LANGHAMMER, *Die Rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones*, Wiesbaden, 1973; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, vol. 5, Napoli, 1975, 496-529; B. SIRKS, *Munera publica and Exemptions* (vacatio, excusatio, immunitas), in *Studies in Roman Law and Legal History in Honour of Ramon D'Abadal* (M.J. PELAEZ ALBENDEA, J. SOBREQUES CALLICO eds.), Barcelona, 1989, 79-112; L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, *AARC*, vol. X, Napoli, 1995, 291-318 (e note); J. F. JORDAN MONTES, *Las leyes del emperador Honorio (395-423 d.C.): misticismo y oratoria. La magia de la palabra escrita*, *Ant. Chr.* XII, Murcia 1995; ID., *Las curias en el reinado de Honorio (395-423). Tradicion y mutacion*, in *Ant. Chr.* XIV, 1997, 97-133; F. GRELE, *I munera curialia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome 27-29 mai 1996), Rome, 1999, 137-153; R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, *AARC*, vol. XIV, Napoli, 2001, 537-604; H. HORSTKOTTE, *Die überkommunalen Ränge im Dekurionenrat der Spätromischen Kaiserzeit*, in *Klio*, 83, 2001, 152-160, che ha ridimensionato il concetto di "Zwangsstaat"; A. CECCONI, *Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo*, in *Die Stadt in der Spätantike-Niedergang oder Wandel?* Internationales Kolloquium, München 30 und 31 Mai

sono espressa nel passato². L'altra ragione, che forse sarebbe più giusto definire sollecitazione, è legata a due recenti congressi internazionali. Il primo, *The Fifth Century: Age of Transformation*, tenutosi a Yale³, ha richiamato la mia attenzione su un momento cruciale della storia dell'impero romano, il V secolo, che vede la caduta della parte occidentale sotto l'influsso di molteplici fattori interni ed esterni⁴, e assiste al contemporaneo tramonto della prefettura gallica, cornice in cui si situa C.Th. 12. 1. 171 del 412. Il secondo svoltosi a Roma⁵ su: *Mouvements de personnes, circulation littéraire et rapports politiques entre l'Italie et la Gaule au Ve – VIe siècles ap. J. C.* mi ha fatto ripensare ai rapporti tra Roma e l'ari-

2003 (J.-U. KRAUSE, CHR. WITSCHER Hrsg.), München 2006, 285-318; M. FELICI, *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in *Gli statuti municipali* (L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA eds.), Pavia, 2006, 165-180; R. PINTAUDI, *I curiales in un registro di tasse del IV secolo d. C.* (P. Prag. Inv. Gr. II 328; 268), in *Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità. Confronti e conflitti*. Atti della Giornata di Studio, Messina 5 settembre 2006 (a cura di L. DI PAOLA, D. MINUTOLI), Firenze, 2007, 149-154; C. LEPALLEY, *Les munera publica pesant sur les fils de curiales: le témoignage de Saint Augustin*, in *Empire Chrétien et Eglise aux IVe et Ve siècles. Intégration ou "Concordat"? Le témoignage du Code Théodosien* (J.-N. GUINOT, F. RICHARD édd.), Paris, 2008, 431-442; A. LAQUERRIÈRE LACROIX, *Humanitas et partitio imperii. Comment unir un empire divisé? (IV^e-V^e siècles)*, in *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert* (E. CHEVREAU, D. KREMER, A. LAQUERRIÈRE LACROIX édd.), Paris, 2012, 465 ss.; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Curias y curiales en el IV s. d. C.: Opulenti a la curias, pauperes a la iglesias*, in *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano* (E. MELCHOR GIL, A.D. PEREZ ZURITA, J. F. RODRIGUEZ NEILA eds.), Sevilla-Cordoba, 2013, 437-459; L. DI PAOLA LO CASTRO, *Cassiodorea (1990-2016). Scritti sulle Variae e sul regno degli Ostrogoti*, Roma, 2016, 11-19; J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, *An Tard*, 26, 2018, 85-125.

² DI PAOLA, *Vita cittadina e ordo decurionum in Cassiodoro: alcuni casi esemplificativi*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia*, Atti del XIII Congr. Int. di Studi sull'Alto Medioevo (Milano 2-6 novembre 1992), CISAM, Spoleto, 1993, 655-668; EAD., *Mittere in curiam ob culpam. Considerazioni su un tipo singolare di condanna in età tardoantica*, in *Monumenta Humanitatis*. Studi in onore di Gianvito Resta, I, Messina, 2000, 153-160; EAD., *I curiales nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Le code Théodosien et l'histoire sociale de l'Antiquité tardive*, Neuchâtel (Suisse), 2007, Genève, 2009, 213-227.

³ *The Fifth Century: Age of Transformation*, Proceedings of the 12th Biennial Shifting Frontiers in Late Antiquity Conference (J. W. DRIJVERS, N. LENSKI eds.), Bari, 2019.

⁴ Cfr. da ultimo R. W. MATHISEN, *The End of Western Roman Empire in the Fifth Century CE: Barbarian Auxiliaries, Independent Military Contractors, and Civil Wars*, in *The Fifth Century* cit. 137-156, con ricco apparato bibliografico.

⁵ Il convegno, tenuto nel mese di ottobre 2020 presso l'École Française de Rome, è stato organizzato dalla UMR 7044 ARCHIMEDE (Archéologie et Histoire Ancienne: Méditerranée-Europe) dell'Univ. de Haute – Alsace, Mulhouse e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Sono grata al collega Fabrizio Oppedisano per avermi fornito il manoscritto della sua interessante relazione: *"Rinnovasti con verdi gemme allori inariditi: le dignità romane in Gallia tra la fine dell'impero e la dominazione ostrogota"*, in *Atti* in cds.

stocrazia gallica⁶, di cui i *principales*⁷ sono l'espressione più significativa, e ai quali mi sembra che finora non sia stato dato il meritato rilievo, almeno per quel che riguarda l'evoluzione della loro posizione certamente mutata negli inquieti secoli V e VI⁸. Mette conto che tale aristocrazia, come tutte le aristocrazie provinciali, già dalla metà del IV secolo non faceva più parte dell'assemblea del Senato di Roma⁹ ridotto numericamente e appannaggio di poche potenti famiglie della capitale¹⁰. Tanti gli sconvolgimenti politici coevi. Non a caso l'aristocratico

⁶ MATHISEN, *Roman Aristocrats in barbarian Gaul. Strategies for survival in an age of transition*, Austin, 1993; S. RODA, *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*, in *Storia di Roma*, III, 1, Torino, 1993, 643-674; M. KULIKOWSKI, *Aristocrazie divise, nuovi regni e la fine dell'impero occidentale*, in *Gallia nella tarda antichità e nell'altomedioevo: storia culturale di una regione*, Berlin-Boston, 2013; F.E. CONSOLINO, *Travolti dall'ascesi? Famiglie aristocratiche di Gallia passate dal secolo a Dio (fine IV - prime decadi V secolo)*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione* (a cura di V. NERI, B. GIROTTI), Milano, 2016, 101-127; *Society and Culture in Late Roman Gaul. Revisiting the Sources* (W. MATHISEN, D. R. SHANZER eds.), rist. Aldershot 2017, 201 ss.

⁷ TLL. s. v. *principalis*, col. 1292. All'interno delle numerose ricerche, dopo C. LÉCRIVAIN, *De quelques institutions du Bas Empire*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire* 9, 1889, 363-388, e A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano (294-602)*, d'ora in poi *TIR*, tr. it. 3, Milano 1974, 1334 ss. (= *The Later Roman Empire 284-602*, Oxford 1964); cfr. T. KOTULA, *Les principales d'Afrique: étude sur l'élite municipale Nord-Africaine au Bas-Empire romain*, Wrocław 1982, 37 s.; H. HORSTKOTTE, *Die principales des spätromischen Dekurioneraten*, *ZPE*, 34, 2000, 272-278; S. COSTANZA, *Aspetti della fiscalità nel tardo impero romano*, Caltanissetta, 2005, 21 ss.; G.A. CECCONI, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica*, in *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*. Atti del convegno internazionale, Perugia 15-16 marzo 2004 (R. LIZZI TESTA ed.), Roma, 2006, 41-64; ID. *Crisi e trasformazioni cit.*, 295 ss.; I. TANTILLO, *Un principalis alessandrino a Leptis Magna: Aurelius Sempronius Serenus signo Duciltius*, in *Le trasformazioni delle élites cit.*, 405-436; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Bishops Judges and Emperors: CTh 16. 2. 31/CTh 16. 5. 45/Sirm. 14 (409)*, in A. FEAR, J. FERNANDEZ UBIÑA, M. MARCOS SANCHEZ, *The Role of the Bishop in Late Antiquity. Conflict and Compromise*, London-New York, 2013, 113 (105-126); EAD., *Law, Heresy and Judges under the Theodosian Dynasty*, *Klio*, 98, 2016, 248; 254 [241-262]; L. C. CURCHIN, *The end of local magistrates in the Roman Empire*, *Gerion*, 32, 2014, 271-287; DI PAOLA, *I principales ordinis decurionum nella tarda antichità: poteri e privilegi, ammende pecuniarie e repressioni criminali*, in *Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Catania, 2021 cds.

⁸ Sull'aristocrazia gallica dell'Alto Impero, cfr. L. LAMOINE, *Le pouvoir local en Gaule romaine*, Clermont, 2009; ID., *Des Senatores aux décuriones dans les Gaules*, in *Senados municipales cit.*, 2013, 271-294.

⁹ Restano fondamentali gli studi di P. GARBARINO, *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Napoli, 1988; S. GIGLIO, *Il tardo impero romano d'Occidente e il suo senato*, Napoli, 1990.

¹⁰ Cfr. C. 12, 1, 15 senza data, ma da collocare tra il 426 anno della costituzione precedente, C.12, 1, 1, e il 443, data della costituzione seguente, C. 1, 39, 2 del 450. Sul Senato romano dopo il classico studio di G. KURTH, *Les sénateurs en Gaule au VIe siècle*, in ID., *Etudes franques*, Paris, 1919, 97-115, cfr. tra gli altri, A. CHASTAGNOL, *Réflexions sur la fin du Sénat de Rome*,

Sidonio Apollinare, pur *mundi quietus inter tumidas undas*, come si legge nel suo epitaffio¹¹, a fronte di queste restrizioni e soprattutto della instabilità politica e sociale susseguente alla morte dell'imperatore Antemio – in quasi tutti i territori¹² della prefettura gallica, già assaliti dall'inizio del secolo dai barbari¹³, si erano insediati Visigoti¹⁴, Burgundi¹⁵ e Ostrogoti¹⁶ – scrive sconsolato

AARC, vol. IV, Perugia, 1981, 167-181; ID., *Le sénat romain à l'époque impériale. Recherche sur la composition de l'assemblée et le statut de ses membres*, Paris 1992, 359 ss.; L. PIETRI, *L'ordine senatorio in Gallia dal 476 alla fine del VI secolo*, in *Società romana e impero tardo antico* (a cura di A. GIARDINA), I, Bari, 1986, 307-323; 699-703; MATHISEN, *Roman Aristocrats* cit., 18 ss.; A.J. B. BARNISH, *Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy, A.D. 400-700*, PBSR, 56, 1988, 120-155; S. RODA, *La parte migliore del genere umano. Aristocrazia, potere e ideologia*, nuova ed. rived. e modif. Torino, 1996; A. LA ROCCA, F. OPPEDISANO, *Il senato romano nell'Italia ostrogota*, Roma, 2016, 23 ss.; e da ultimo F. OPPEDISANO, *Sidonio, Antemio e il Senato di Roma in Procopio Antemio imperatore di Roma* (a cura di F. OPPEDISANO), Bari, 2020, 97-119; ID., *In lode di Antemio. L'ultimo panegirico di Roma Imperiale*, Roma, 2021.

¹¹ ILCV 1067; PLRE 2, s. v. *Gaius Sollius Apollinaris Sidonius* 6, 115-118. Sul testo dell'epitaffio noto attraverso due manoscritti, 9448 di Madrid e CP 347 di Parigi e un frammento epigrafico, RCG VIII, 21, cfr. L. FURBETTA, *L'epitaffio di Sidonio Apollinare in un nuovo testimone manoscritto*, *Res Publica Litterarum*, 37, 2014, 135-157; EAD., *L'epitaffio di Sidonio Apollinare in un nuovo testimone manoscritto*, *Euphrosyne*, 43, 2015, 243-254, ritiene probabile l'identificazione del defunto delle suddette fonti con Sidonio. P. MONTZAMIR, *Du nouveau sur l'épitaphe attribuée à Sidoine Apollinaire*, in *Bulletin de l'Association pour l'Antiquité Tardive* (Fr. BARATTE, Th. RECHNIEWSKI édd.), 26, 2017, 45-53 invece pensa che si tratti del figlio omonimo di Sidonio. Da ultimo cfr. I. WOOD, *Sidonius and the Burgundians*, in D. MOREAU, R. GONZALES SALINERO, *Academica Libertas. Essai en l'honneur du professeur Javier Arce*, Turnhout, 2019, 365-371; *The Edinburgh Companion to Sidonius Apollinaris* (G. KELLY, J. VAN WAARDEN eds.), Edinburgh, 2020, 197 ss.

¹² Cfr. J. ARCE, *La penisola iberica*, in *Storia di Roma*, III/2, Torino, 1993, 379-404; ID., *Barbaros y romanos en Hispania. 400-507 A. D.*, Madrid, 2007; *Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives* (K. BOWES, M. KULIKOWSKI eds.), Leiden-Boston, 2005; da ultimo L. C. CURCHIN, *Curials and Government in Visigothic Hispania*, *Ant Tard*, 26, 2018, 225-240.

¹³ La Gallia era stata attaccata dai barbari già nel 405/406, quando gruppi di popolazioni germaniche attraversarono il Reno e occuparono la regione, cfr. *Prosp. Chron.* 379; *Oros. hist.* 7, 38, 3-4; anche Girolamo ricorda la drammaticità del momento, cfr. *Hier. ep.* 123, 15; mentre *Orient. Comm.* 2, 184 parla di rogo. Sul rapporto tra Romani e Barbari in Gallia cfr. S. FASCIONE, *Gli 'altri' al potere. Romani e barbari nella Gallia di Sidonio Apollinare*, *Les 'autres' au pouvoir. Romains et barbares dans la Gaule de Sidoine Apollinaire*, Tesi di dottorato, Napoli, 2018.

¹⁴ Dopo il classico studio di E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire* (tr. par A. Palanque), Paris, 1969; cfr. C.E.V. NIXON, *Relations between Visigoths and Romans in Fifth Century Gaul: A Crisis of Identity?* (J. F. DRINKWATER, H. ELTON eds.), Cambridge, 1992, 64 ss.; M. KULIKOWSKI, *The Visigoths Settlement in Aquitania: the Imperial Perspective*, in *Society and Culture* cit., 26-38.

¹⁵ Cfr. M. EISENBERG, *A New Name for a New State: the Construction of the Burgundian regio*, in *The Fifth Century* cit., 157-167 con bibliografia.

¹⁶ Sugli Ostrogoti e il regno di Teoderico nel ricordo di Ennodio, cfr. DI PAOLA, *Essere servi fugaces nei regni romanobarbarici: la testimonianza di Ennodio*, AARC, vol. XX, Roma, 2014, 449-458.

ad Ecdicius¹⁷: *si nullae a republica vires, nulla praesidia, si nullae, quantum rumor est, Anthemii principis opes, statuit te auctore nobilitas seu patriam dimittere seu capillos*¹⁸.

Alla nobiltà gallica¹⁹, secondo Sidonio, non rimaneva che rinunciare alla curia e alla carriera ecclesiastica. Nostalgica affermazione retorica che però contiene una grande verità o meglio indica chiaramente le principali strade intraprese dagli aristocratici fino a quel momento.

A ben vedere, essi, pur costretti ad assistere agli ultimi aneliti di un impero agonizzante e a vivere subito in una nuova società, dove memoria del passato e autoriconoscimento in esso dovevano confrontarsi con l'alterità barbarica, non si arrendono, anzi, da un lato cercano, finché possono, di mantenere vive le tradizioni municipali e dall'altro di non abbandonare la carriera ecclesiastica²⁰, scelta privilegiata dallo stesso Sidonio e da altri notabili, molti dei quali da vescovi²¹ con

¹⁷ PLRE 2, s. v. *Ecdicius* 3, 383-384.

¹⁸ Sidon. *ep.* 2, 1. La situazione si farà più grave per l'Alvernia e per Clermont a seguito dell'occupazione di Eurico, come traspare anche da *ep.* 7,1: *Rumor est Gothos in Romanum solum castra movisse... Miseri Arveni ianua sumus*; per il commento al passo cfr. J. VAN WAARDEN, *Writing to Survive. A Commentary on Sidonius Apollinaris. Letters. Book 7, vol. 1. The Episcopal Letters 1-11*, Amsterdam, 2009, 73 ss.; inoltre R. GIBSON, *Reading the Letters of Sidonius*, in *New approaches to Sidonius Apollinaris* (J. VAN WAARDEN, G. KELLY eds.), Leuven, 2013, 211-219 [195-219], da ultimo M.P. HANAGHAN, *Reading Sidonius' Epistles*, Cambridge, 2019.

¹⁹ Cfr. K.F. STROHEKER, *Der Senatorische Adel im spätantiken Gallien*, Darmstadt, 1970; F.D. GILLIARD, *The senators of sixth-century Gaul*, *Speculum*, 54, 1979, 685-697; B. BRENNAN, *Senators and social Mobility in sixth-century Gaul*, *JMH*, 11, 1985, 145-161.

²⁰ Non tutti gli aristocratici gallici scelsero la carriera ecclesiastica, alcuni di loro confluiscono nell'amministrazione e nell'esercito dei nuovi occupanti, cfr. P. HEATHER, *Elite militarisation and the post-Roman West*, in *Istituzioni, carismi, ed esercizio del potere, (IV-VI secolo d.C.)* (G. BONAMENTE, R. LIZZI TESTA edd.), Bari 2010, 245-265.

²¹ Secondo J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *The Decline and Fall of the Roman City*, Oxford, 2001, 401, i vescovi nel V secolo rimpiazzarono il governo delle curie. Sul ruolo dei vescovi nelle città in epoca tardoantica cfr. P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella tarda antichità*, Roma-Bari, 1995, 148; LEPALLEY, *Le patronat épiscopal au IV^e et V^e siècles: continuités et ruptures avec le patronat classique*, in *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle. Image et autorité. Actes de la table ronde, Rome 1er et 2nd décembre 1995* (E. REBILLARD, C. SOTINEL édd.), Rome, 1998, 17-33; C. SOTINEL, *Le personnel épiscopal: Enquête sur la poissance de l'évêque dans la cité*, *ivi*, 105-126; VAN WAARDEN, *Writing to Survive on Sidonius Apollinaris cit.*, *Introd.* 4.3. *The role of bishop*, 23 ss.; ID., *Episcopal Self-Presentation: Sidonius Apollinaris and the Episcopal Election à Bourges AD 470*, in *Episcopal Elections in Late Antiquity* (J. LEEMANS et Al. eds.), Berlin, 2011, 555-561; R. LIZZI TESTA, *L'église, les domini, les païens rustici: quelques stratégies pour la christianisation de l'Occidente (IV^e-VI^e siècle)* in *Le problème de la christianisation du monde antique* (H. INGLEBERT, S. DESTEPHEN, B. DUMÈZIL édd.), Paris, 2010, 71-113; C. RAPP, *Holy Bishops in the Late Antiquity*, University of California 2013; da ultimo, si segnalano soprattutto LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo della città (IV-VI secolo d. C.)*, *Ant Tard*, 26, 2018, 149-162; EAD., *The Bishop of Rome and the Ostrogothic Kings*, in

i loro scritti e con il loro operato potevano difendere i valori della romanità e del cristianesimo in un mondo ormai caratterizzato da un nuovo e diverso sentire²².

Orbene, le riflessioni che sto per presentare costituiscono, senza pretesa alcuna di esaustività o di soluzioni assolute, il tentativo di una rilettura della vicenda curiale gallica nella fattispecie dei *principales* tra V e inizi VI secolo declinata nelle sue fondamentali articolazioni. Hanno come punto di partenza C.Th. 12.1.171 di Onorio, riguardante servizio, elezione e privilegi di tale élite municipale. All'analisi del disposto onoriano, su cui mi soffermerò da storica e non da romanista, seguirà la disamina di alcune testimonianze letterarie, epigrafiche, conciliari ed epistolari utili a gettare nuova luce su questi potenti membri del consiglio cittadino e sull'evoluzione della loro posizione e del loro ruolo anche in spazi esterni alla curia.

La posizione dei *principales* nelle province galliche come nel resto dell'Occidente²³ nel periodo in considerazione è piuttosto complessa sia dal punto di vista istituzionale che sociale, come complessi sono ruolo e potere esercitati in ambito cittadino e provinciale, variegati i rapporti con la Chiesa²⁴, interdipendenti e stretti quelli con l'episcopato locale²⁵, intermittenti e talora conflittuali le relazioni con

The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente, Turnhout, 2019, 723-745; DE SALVO, *Giochi di potere. Vescovi e sovrani in Gregorio di Tours*, *Koinonia*, 44/1, 2020, 435-448.

²² Questo atteggiamento traspare dagli epistolari di Sidonio Apollinare, di Avito di Vienne e di Ruricio di Limoges. Cfr. A. LOYEN, *Sidoine Apollinaire et l'esprit précieux en Gaule aux derniers jours de l'empire*, Paris, 1943, 20 ss.; S. GIOANNI, *Communication et préciosité: le sermo épistolaire de Sidoine Apollinaire à Avit de Vienne*, in AA. VV. *Comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica*. XXII Incontro di studio, Roma 8-10 maggio 2003, *Studia Ephemeridis Augustinianum* 90, Roma, 2004, 521-524 [515-544]; VAN WAARDEN, *Writing to Survive*, cit., *Introd.* 17 ss.; MATHISEN, *The Letters of Ruricius of Limoges and the Passage from Roman to Frankish Gaul*, in *Society and Culture* cit., 101-115; Ruricio di Limoges. *Lettere* (a cura di M. NERI), Pisa, 2009 (con ampia bibliografia), 19, ss.

²³ È interessante notare che le due parti dell'impero dopo la divisione differiscono anche nel reclutamento dei curiali, come sostiene LAQUERRIÈRE LACROIX, *Humanitas et partitio imperii* cit., 465, sulla base di alcuni provvedimenti onoriani e principalmente di C.Th. 12. 1. 158 del 398, con cui l'imperatore d'Occidente rigetta la soluzione orientale relativamente all'*idoneitas* uno dei requisiti necessari per entrare nella curia.

²⁴ C. PIETRI, *Chiesa e comunità locali nell'Occidente cristiano (IV-VI d.C.): l'esempio della Gallia*, in *Società romana* cit., 761-795; 923-934; D. SHANZER, *Bishops, Letters, Fast, Food, and Feast in Later Roman Gaul*, in *Society and Culture* cit., 217-236.

²⁵ Durante il regno dei Merovingi si stabilirono nuovi rapporti tra le autorità politiche e i vescovi come dimostra la *Historia Francorum* di Gregorio di Tours (vd. E. JAMES, *Gregory of Tours and the Franks*, in *After Rome's Fall. Narrators and Sources of Early Medieval History* (A.C. MURRAY ed.), Toronto, 1998, 51-55; A.C. MURRAY, *Chronology and Composition of the Histories of Gregory of Tours*, *JLA*, 1, 2008, 157-196; E. PIAZZA, *I Franchi nel V secolo. La testimonianza di Gregorio di Tours*, Acireale, 2010). Tuttavia i vescovi spesso si contendevano

il governo imperiale romano e dopo la destrutturazione di quest'ultimo²⁶ con i sovrani dei regni barbarici e i loro rappresentanti.

In realtà, l'evoluzione di tale élite verso forme sempre più incisive di potere e nuovi profili²⁷ non è altro che l'evoluzione della città romana che continua ad esistere in talune aree geografiche, come nel Nord Africa²⁸, dove l'appartenenza all'*ordo decurionum* suscita ancora orgoglio e si manifesta in una intensa attività evergetica, ovvero in alcune città delle Gallie²⁹, nelle quali i *principales* sotto spoglie rinnovate continuano ad esercitare il loro potere, dato che le curie sembrano destinate al declino per gli avversi eventi politici coevi e per i non sempre favorevoli rapporti con i governatori provinciali. La città in ogni caso non scompare, si trasforma insieme alle sue istituzioni, dimostrando una notevole plasticità³⁰. Il

con i *comites* la risoluzione di alcune cause (Greg. Tur. *Vit. Patr.* 8, 3), cfr. Grégoire de Tours, *La vie des Pères* (L. PIETRI ed.), Paris, 2016, 112, nt. 142; DE SALVO, *Le opere di Gregorio di Tours: lo specchio di una società*, in *Verborum violis multicoloribus. Studi in onore di Giovanni Cupaiuolo* (a cura di S. CONDORELLI, M. ONORATO), Napoli, 2019, 158 [153-178] ove è riportato lo scontro tra il presbitero Basilio inviato dal vescovo Nicezio e il *comes* Armentarius che aveva poteri giurisdizionali nella città di Lugdunum. Nel VII secolo i vescovi gallici divennero uomini di governo, cfr. P. BROWN, *La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e diversità*, Roma-Bari 2006; LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit., 159 s.

²⁶ Intorno alla discussione ancora aperta sulla fine dell'Impero romano d'Occidente e sulla periodizzazione della tarda antichità cfr. *La cadia del Imperio Romano. Cuestiones historiograficas* (M. ROMERO RECIO ed.), Stuttgart, 2016; *Late Antiquity in Contemporary Debate* (R. LIZZI TESTA ed.), CISH, Oxford 2017.

²⁷ Per lo studio del fenomeno in ambito orientale cfr. A. LANIADO, *Recherches sur les notables municipaux dans l'empire protobyzantin*, Paris, 2002, 201 ss.

²⁸ T. KOTULA, *Snobisme municipal ou prospérité relative? Recherches sur le statut des villes nord-africaines sous le Bas-Empire romain*, *Ant Afr*; 8, 1974, 11-131; LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire. I. La permanence d'une civilisation municipale*, Paris, 1979; ID., *La carrière municipale dans L'Afrique romaine sous l'empire tardif*, *Kiema*, 6, 1981, 333-347.

²⁹ La *Not. Gall.* enumera 114 *civitates*, mentre *Salv. Gub.* 5, 4 menziona *urbes, municipia* e *vici*. Sulle città dell'Occidente romano cfr. J. JACQUES, *Les cités de l'Occident romain de Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C.*, Paris, 1990.

³⁰ Cfr. S.T. LOSEBY, *Decline and Change in the cities of Late Antique Gaul*, *Ant Tard*, 26, 2018, 67-104. Sull'evoluzione della città romana, cfr. L. CRACCO RUGGINI, *La città imperiale*, in *Storia di Roma*, 4, Torino, 1989, 201-266; EAD., *Città tardoantica, città medievale: permanenze e mutamenti*, *Anabases* (online), 12, 2010, 113-118; LEPELLEY, *Permanence de la cité classique et archaïsmes municipaux en Italie au Bas-Empire*, in *Institutions, société et vie publique dans l'empire romain au IVe siècle ap. J.-C.* (M. CHRISTOL, S. DEMOUGIN et Al. édd.), Rome, 1992, 353-371; Y. MODERAN, *La renaissance des cités dans l'Afrique du VIIe siècle d'après une inscription récemment publiée* in *La fin de la cité* cit., 85-114; LANIADO, *Recherches sur les notables municipaux* cit., 131 ss.; M. KULIKOWSKI, *The Late City in Spain*, in *Die Stadt* cit., 129-149; CECCONI, *Crisi e trasformazioni* cit., 285 ss.; J. H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Transformation and Decline: Are the two really incompatible?* in *Die Stadt* cit., 463-483. Da

governo municipale non si destabilizza ma si burocratizza³¹. A siffatti cambiamenti avevano contribuito da una parte la minore competitività e la poca attrattiva del *cursus* municipale tradizionale con la susseguente scomparsa delle magistrature, specie edilizia e questura, come pure del duovirato e dall'altra le prospettive di inserimento dei *principales* in nuovi scenari politici e sociali.

In buona sostanza, proprio tra IV e V secolo, avviene, come ha scritto Santo Mazzarino³², il distacco tra un mondo in cui la città è tutto, e un mondo in cui il vincolo curiale³³ cittadino diventa una condanna e un peso. Le conseguenze del peso dei *munera curialia*³⁴ sull'omonimo *ordo* sono a tutti note, anche se questo non è comunque un fenomeno generalizzato e non grava sui curiali alla stessa maniera. E se Ward Perkins³⁵ paragona le città ad un "moving target made up of different parts, all travelling in roughly the same direction, but at very different speeds and with different individual trajectories"; Carrié coglie la contraddizione dell'impero romano nella "cité duelle"³⁶.

E se è così, a me pare che il vincolo curiale non gravasse allo stesso modo sui cittadini e soprattutto che non fosse condanna o peso per i *principales*, nella fattispecie quelli gallici, una categoria particolare di curiali, una "quasi magistrature"³⁷,

ultimo, cfr. i contributi del numero 26 della rivista *Antiquité Tardive* del 2018 dedicato al tema: *Les gouvernements des cités dans l'Antiquité tardive*.

³¹ Gli squilibri economici e sociali cittadini si riflettono anche nell'epigrafia monumentale tanto che J. JANNIARD, *Les gouvernements des cités dans l'antiquité tardive (IVe - VIe siècles de notre ère). Considérations liminaires*, *Ant Tard*, 26, 2018, 15-22, ha affermato (18) che "la confirmation de la mise à mort politique de la cité à l'époque tardive aurait la disparition de l'épigraphie monumentale publique au plus tard au milieu du V^e siècle".

³² S. MAZZARINO, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma, 1942 rist. Milano 1990, 244.

³³ F. JACQUES, *Obnoxius curiae. Origines et formes de l'astreinte à la cité au IV^e siècle de notre ère*, *RHD*, 63, 1985, 303-328.

³⁴ Cfr. DE SALVO, *I munera cit.*, 298 ss.; GRELLI, *Munera cit.*, 138 ss.

³⁵ B. WARD-PERKINS, *The Cities*, in *The Cambridge Ancient History*, XIII². *The Late Empire A.D. 337-425* (AV. CAMERON, P. GARNSEY eds.), Cambridge, 1998, 410 [371-410]; cfr. inoltre J. DURLIAT *De la ville antique à la ville byzantine: les problèmes des subsistances*, Rome, CEFR 136, 1990; CRACCO RUGGINI, *The Italian City from the Third to the Sixth Century: «broken History» or ever-changing Kaleidoscope?* in *The Past before us: The Challenge of Historiographies in Late Antiquity* (C. STRAW, R. LIM eds.), Turnhout, 2004, 33-48; *Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe - VIe siècle). Institutions, Économie, Société, Culture et Religion* (M. GHILARDI, J. GODDARD, P. PORENA éd.), Rome, CEFR 369, 2006. Sul tramonto della città curiale cfr. D. VERA, *Dalla liturgia al contratto: Cassiodoro, Variae X, 28 e il tramonto della città curiale*, in *Between Taxation and Rent. Fiscal problems from Late Antiquity to Early Middle Ages* (P. C. DIAZ, I. MARTIN VISO eds.), Bari, 2011, pp. 51-70.

³⁶ CARRIÉ, *La législation impériale cit.*, 121.

³⁷ KOTULA, *Les principales cit.*, 35 ss.; CURCHIN, *The end of local magistrates cit.*, 275 ss.

una sorta di “comité executive”³⁸ del consiglio municipale all’interno del quale essi deterranno a lungo una posizione preminente e privilegiata e in cui, come affermò Lepelley³⁹, sussisteva un enorme “fossé” tra loro e gli altri curiali, nei confronti dei quali e degli stessi contribuenti si erano rivelati dei veri oppressori. Il fenomeno è attestato in Oriente⁴⁰ ed è presente nella Gallia, dove, secondo la testimonianza di Salviano, essi si comportavano da tiranni e ladroni⁴¹. Del resto

³⁸ P. PETIT, *Libanius e la vie municipale*, Paris, 1955, 87.

³⁹ LEPELLEY, *Quot curiales tot tyranni. Image du décurion oppresseur au Bas-Empire*, in E. FRÉZOULS (éd.), *Crise et redressement dans les provinces européennes de l’Empire du milieu du IIIe siècle au milieu du IVe siècle ap. J.-C.* Actes du colloque de Strasbourg, décembre 1981, Strasbourg, 1983, 143-156; DE SALVO, *I munera* cit., 310 ss.

⁴⁰ Le orazioni e le lettere di Libanio sono lo specchio delle condizioni dei curiali e delle curie orientali soprattutto della città di Antiochia. Certo, il retore esagera quando dice che nella curia della sua città dai 600 buleuti iniziali ne siano rimasti sotto Teodosio 60, di cui 12 *protoi/principales*. Aldilà delle cifre e della retorica credo che in fondo ci sia un po’ di realismo nella situazione descritta da lui dato che molti curiali avevano abbandonato la curia per passare al Senato di Costantinopoli o agli uffici amministrativi imperiali, cfr. P. PETIT, *Le fonctionnaires dans l’oeuvre de Libanius*, Paris, 1994, 30; 58; DE SALVO, *Élites dirigenti in trasformazione. La testimonianza di Libanio*, in *Le trasformazioni delle élites* cit., 141-153. I curiali erano oppressori o oppressi? Secondo Libanio, *or.* 49, 8; 13 (III, Förster, 456; 458) molti mettendosi al servizio dei governatori spadroneggiavano e prevaricavano i curiali più poveri oppressi e rovinati dal peso dei *munera*, cfr. PETIT, *Libanius et la vie municipale* cit., 323 ss. In *or.* 18, 147 (II, Förster, 297) i buleuti sono paragonati a delle “vecchierelle vestite di stracci”. In *or.* 47, 10 (III, Förster, 126) è invece rammentato il trattamento – presi a sassate dai soldati – riservato ai curiali esattori in occasione della riscossione dei tributi nei villaggi antiocheni, cfr. COSTANZA, *Aspetti della fiscalità* cit., 66 ss. e note; J.-M. CARRIÉ, *Patronage et propriété militaires au IVe S. Objet rhétorique et objet réel du discours Sur les patronages de Libanius*, *BCH*, 100, 1, 159-176. In diverse lettere troviamo il resoconto dettagliato di un altro *munus*, la *sitegia*, che ricadeva anch’essa sui curiali, cfr. DE SALVO, *Sitegia o munus navicularium?* in *Monumenta Humanitatis* cit., 143-151. Sul comportamento disonesto e deplorabile dei governatori e sulla violenza da loro esercitata anche nei confronti dei curiali antiocheni, cfr. M. CASELLA, *Abusi, terrore, violenza. Qualche esempio di ‘disfunzionamento’ dell’amministrazione della giustizia nel IV secolo*, *RET*, 2, 2012-2013, 104 ss. [93-114]. Va comunque detto che non mancavano casi di curiali che corrompevano i funzionari imperiali, in *or.* 1, 163(I, Förster, 159 ss.), Libanio riporta il caso del curiale Eubulo che con doni e banchetti aveva corrotto Fidelio *comes sacrarum largitionum*.

⁴¹ Salv. *Gub.* 5, 4, 18 condanna i curiali come oppressori, perlomeno i più potenti e ricchi, cioè i *principales*. Su questo passo, cfr. LEPELLEY, *Quot curiales* cit., 145 ss.; DE SALVO, *Munera curialia* cit., 310 ss. Su Salviano cfr. V. MESSANA, *Salviano di Marsiglia*, in G. BOSIO, et al. (eds.), *Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli IV e V* (Strumenti della corona Patrum 4), Torino, 1995, 303-331; ID., *Fenomeni degenerativi e crisi morale nella società tardoimperiale. La testimonianza di Salviano di Marsiglia*, in *Per Orbem peregrinus. Studi per il 25 Anniversario di episcopato di A.M. Garsia* (Quaderni di presenza culturale 36), Caltanissetta, 1999, 183-240; ID., *Christianorum morbi e miseria temporis* in Salviano, in POIKILMA, *Studi in onore di M.R. Cataudella*, II (S. BIANCHETTI et Al. eds.), La Spezia, 2001, 865-889; ID., *Aspetti*

i *principales* già durante il regno di Valentiniano⁴² era stati diffidati dal compiere operazioni illecite tanto più che era loro affidata la ripartizione delle imposte. Nello stesso periodo ne troviamo due che attendono ad una funzione antipatica, quella del controllo del modio che era la misura per la raccolta delle tasse⁴³, come emerge da un'iscrizione rinvenuta a Ponte Puñide che segnala la presenza di Potamius e Quentianus *principales* preposti al controllo del modio⁴⁴.

Sarei tuttavia orientata a credere che i *principales* gallici dopo la riduzione della durata del loro servizio e quindi del loro potere all'interno della curia nel 412 con la legge di Onorio di cui discuteremo tra poco, si siano dati da fare per mantenere alto il loro prestigio e, in particolare, cercare spazi altri nei quali continuare ad esercitare il loro potere. Ove si consideri la sollecitazione alla compilazione e pubblicazione degli albi municipali che nel 458 l'imperatore Maioriano⁴⁵ rivolge a tutti i *principales*, *capitis sui periculo detegentes*⁴⁶, si capisce come fosse già in

istituzionali e riferimenti normativi in Salviano di Marsiglia (Studia Patristica 44), Paris, 2010, 11-117; COSTANZA, *Aspetti e problemi cit.*, 74 ss.; ID., *Romani e barbari, cristiani e pagani nella concezione salviana della storia*, 2, in *Guttadauro*, 6, 2006, 75-139, E. CALIRI, *Meretrici e viri molles nell'Africa vandala: Salviano e il presunto rigorismo di Genserico*, *BStudLat*, 50, 2, 2020, 538-558 e note con ampia bibliografia.

⁴² C.Th. 8.15.5 (364? 368?): *insuper principales, a quibus distributionum omnium forma procedit...*

⁴³ CIRG 1, 87 = AE 1915, 75 = AE 1916, 64: *Modii l(ex) iuxta sacram iussio[n]em ddd(ominorum) nnn(ostrorum) Valentiniani Valent(is) et Gratiani invictissimorum / principum iubente Mario Artemio v(iro) c(larissimo) ag(ente) vic(ariam) p(raefecturam) cur(antibus) Potamio et Quentiano principalibus*. Cfr. ARCE, *La penisola Iberica in Storia di Roma*, III/2, cit., 388 s.

⁴⁴ Cfr. nota precedente.

⁴⁵ Cfr. MATHISEN, *Resistance and Reconciliation: Majorian and the Gallic Aristocracy after the Fall of Avitus*, in *Francia*, 7, 1979, 597-627; F. OPPEDISANO, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, Roma, 2013.

⁴⁶ Nov. Maior. 7, 18 (458): *Inlustris sane et praecelsa magnificentia tua omnium provinciarum rectores suis auctoritatibus admonebit, ut principales vel seniores urbium singularum tam curiarum quam reliquorum corporum albos, quos conscripsit vetustas, proferre compellant obnoxiorum familias sub confectione gestorum capitis sui periculo detegentes, ita ut quae statuta sunt edictis propositis in cunctorum notitiam perferantur*. Dat. VIII. Id. nov. Ravennae, Leone et Maioriano AA. Cons. Sul provvedimento cfr. J.-M. CARRIÉ, *Les associations professionnelles à l'époque tardive: entre munus et convivialité*, in J.-M. CARRIÉ, R. LIZZI TESTA, *Humana sapit. Études d'Antiquité tardive offerts à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout, 2002, 309-332; CECCONI, *Redazione e controllo degli albi municipali. Materiali per una discussione sulla crisi delle curie*, in *Les cités cit.*, 23-35. Sui rapporti tra le *novellae* di Maioriano e quelle di Valentiniano III, cfr. F. OPPEDISANO, *Il generale contro l'imperatore. La politica di Maioriano e il dissidio con Ricimero*, *Athenaeum*, 97, 2, 2009, 550 ss. [543-561].

corso un loro graduale disimpegno o se si vuole una certa disaffezione verso la curia, e la ricerca di scenari esterni ad essa⁴⁷.

A ben vedere, diminuite le possibilità di fare carriera all'interno delle antiche strutture municipali⁴⁸ sottoposte ad una sempre più forte pressione da parte dell'amministrazione statale⁴⁹, ridotti i loro poteri dopo 15 anni di servizio, i *principales* gallici, in questa fase che per loro potremmo chiamare post-curiale, si rendono conto che è giunto il momento di adattarsi alle nuove e multiformi realtà politiche e sociali coeve⁵⁰, e così entrano nel gruppo degli *honorati*⁵¹ – questo il termine ricorrente per designare anche gli *ex principales* – che, assieme ai vescovi e ai *possessores*⁵², operano di fatto nei mutati contesti cittadini e partecipano alle assemblee provinciali, come emerge dall'editto-epistola di Onorio del 418 e da altre testimonianze⁵³. Tuttavia, va anche detto che dopo il VI secolo, le funzioni di alcuni *principales* all'interno delle curie continuano, ma sono limitate alla registrazione di atti notariali⁵⁴, come trapela da alcuni documenti del

⁴⁷ Secondo A. LEWIN, *Urban Public Building from Constantine to Julian: the Epigraphic Evidence*, in *Recent Research in Late Antique Urbanism* (L. LAVAN ed.), Portsmouth, 2001, 36 [27-37], sarebbe stata la nuova posizione dei governatori a determinare il declino delle curie; LIEBESCHUETZ, *The Decline* cit., 418 ss., invece pensa che la decadenza della classe curiale sia stata la conseguenza della forte pressione dell'amministrazione imperiale tardoantica. In ogni caso anche le invasioni barbariche hanno giocato un ruolo decisivo nell'evoluzione della città tardoimperiale.

⁴⁸ LEPALLEY, *De la cité classique à la cité tardive: continuités et ruptures*, in *La fin de la cité antique* cit., 5-13.

⁴⁹ Ciò emerge anche dai numerosi provvedimenti imperiali riguardanti curie e curiali, cfr. CARRIÉ, *La législation impériale* cit., 83 ss.

⁵⁰ Anche la diffusione del Cristianesimo influì sulla trasformazione delle città, cfr. M.R. SALZMAN, *From a Classical to a Christian City. Evergetism and Charity in Late Antique Rome*, in *Studies in Late Antiquity*, 2017, 1, 1, 65-85.

⁵¹ Essi, come traspare dalla legge di Onorio del 412, dopo 15 anni di servizio possono lasciare la curia e lo fanno verosimilmente da *honorati*. In base ad una legge precedente del 371, C.Th. 12.1.75, infatti i *principales* dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi della curia e aver percorso tutte le tappe della carriera municipale, norma ribadita anche da C.Th. 12.1.77 dello stesso Valentiniano I, vanno in pensione da *honorati*. Già di per sé il principalato era un *honor*; cfr. D. 48, 19, 27, 1 (Callistr. *V, De Cognit.*) e C.Th. 9.35.6 (399).

⁵² Per fare parte della curia oltre al requisito dell'*origo*, dell'*incolatus* e dell'età, bisognava disporre di *idoneae facultates*, essere cioè ricchi proprietari terrieri o disporre di un patrimonio consistente. Su tali requisiti cfr. CARRIÉ, *La législation impériale* cit., 90 ss.

⁵³ Cfr. *infra*, note 147, 148 e 149.

⁵⁴ Il fenomeno è attestato anche in Italia, cfr. *Pap. Mar.* 82 e 83 ne registrano la presenza a Siracusa; 84, 113, 115, 122, 123 a Ravenna. Sugli atti ravennati cfr. S. TAROZZI, *Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica e innovazioni giuridiche negli atti negoziali ravennati dei secoli VI-VII*, Milano 2017.

periodo merovingio⁵⁵, dalle *Formulae Andecavenses* franche⁵⁶ e dalle *Formulae Turonenses*⁵⁷. Il principalato sopravvive ma senza più i grandi poteri del passato⁵⁸, poteri che di fatto sono passati nelle mani del gruppo concorrente e/o alternativo dei *principales-honorati*⁵⁹.

1. L'imperatore Onorio e i *principales Galliarum*

Il 7 dicembre 412 – ricaviamo l'anno dalla prefettura del destinatario – esattamente quattro anni dopo l'uccisione di Stilicone⁶⁰ che non era riuscito ad inviare aiuti militari alla Gallia assediata dai barbari e in mano agli usurpatori, e due anni dopo il sacco di Roma da parte di Alarico⁶¹, a Ravenna viene emanata una costituzione riguardante durata del servizio, elezioni, esenzioni e privilegi dei *principales gallici*. Prendiamo il testo.

C.Th.12.1.171 (412) *Idem AA. Dardano p(raefect)o p(raetori)o Gall(i)ar(um)*. Placuit principales viros e curia in Galliis non ante discedere, quam quindecennium in ordinis sui administratione compleverint, per quae annorum moderata curricula impleant patriae gratiam. Et quamvis cunctos deceat revocari, qui brevi tempore videntur elapsi, sectandam tamen moderationem esse censuimus, ut eos tantum ad declinatas necessitates nunc redire iuberemus, qui ante hoc recessisse sexennium deteguntur. Nec quemquam convenit constituta salubriter annorum spatia recusare, quando expletis omnibus splendoris et honoris ornamenta succedunt. Sane quoniam principalem locum et gubernacula urbium probatos administrare ipsa magnitudo deposcit, sine ordinis praeiudicio consensu curiae eligendos esse censemus, qui contemplatione actuum omnium possint respondere iudicio. Eum vero, qui usque ad secundum evectus locum administrationem aut aetate implere aut debilitate nequiverit, suffragium meritorum et transactae testimonium vitae, tamquam primus constituto tempore curiam rexit, obtinere conveniet. *Dat. VII. ID. Dec. Ravennae Honor. VIII et Theod. III AA. Coss.*

⁵⁵ K. ZEUMER, *Formulae Merovingici et Karolini aevi*, Hannover 1889, nr. 25: *Apud illum et illum principales, illum curatorem, illum defensorem.*

⁵⁶ *Form. Andecav. 1: rogo te vir laudabilis defensor illi curator, illi magister militum... defensor principalis simul et omnis curia publica dixerunt...*

⁵⁷ *Form. Tur. 3: Cum conventum Turones civitatem adfuisset, adstante viro ille defensore una cum honoratis principalibus suis...*

⁵⁸ L'abolizione del consiglio municipale in Oriente nel IX secolo decisa dall'imperatore Leone VI con Nov. 46, non significava dare un colpo di grazia ad un'istituzione inutile, ma prendere atto della fine di un'esperienza politica.

⁵⁹ Diversa e fortemente innovativa la posizione dei *primates* durante il regno di Giustiniano; in *Constit. Pragm. App. VII, 12 (554)*, essi assieme ai vescovi furono chiamati a scegliere i funzionari imperiali (*ex ipsis provinciis*), cfr. LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit., 164 s.

⁶⁰ *Chron. Gall. 57*; cfr. S. MAZZARINO, *Stilicone* cit.

⁶¹ *Chron. Gall. 67.*

Il provvedimento degli imperatori Onorio e Teodosio è indirizzato a Dardano⁶² prefetto del pretorio della Gallia. Ma chi era Dardano? Un'iscrizione⁶³ posta in suo onore sicuramente dopo il secondo mandato prefettizio – che Gerolamo colloca nel 414⁶⁴ – lo indica come *ex vir inlustris et patriciae dignitatis, ex consularis Viennensis, ex magister scriniorum, ex quaestor* e infine *ex praefectus praetorio Galliarum*. Un *cursus* di rilievo svolto fino alla questura sotto il periodo stiliconiano e che dal governatorato della *Viennensis* culmina nella massima carica che gli dà diritto al rango di *inlustris*⁶⁵ e al patriziato⁶⁶. Da *magister scriniorum* e da *quaestor* non escluderei la sua collaborazione alla redazione delle leggi emanate dalla cancelleria di Onorio fino all'anno in cui, verosimilmente 401/404 o 406/407, ottiene per la prima volta la prefettura gallica – la seconda cade nel 412/414 – ruolo strategico dal punto di vista politico, religioso e sociale⁶⁷, tanto più che nelle prime decadi del V secolo si stavano registrando disordini e usurpazioni, come quella del 407-411 di Costantino III⁶⁸ o quell'altra del 411-413 di Jovinus⁶⁹. Durante l'usurpazione di Jovinus, Dardano prefetto delle Gallie per la seconda volta rimane fedele ad Onorio e riesce a convincere Ataulfo, re dei Visigoti, ad abbandonare

⁶² PLRE 2, s. v. *Claudius Postumus Dardanus*, 346-347.

⁶³ CIL XII, 1524=ILS 1279.

⁶⁴ Hier. ep. 129, 8: *in duplicis praefecturae honore transacto*; Aug. ep. 187 del 417, gli si rivolge così: *frater dilectissime Dardane inlustrior*.

⁶⁵ Cfr. C.Th. 6.7.1 (372) = C. 12.4.1.

⁶⁶ Il patriziato era un titolo onorifico, cfr. MATHISEN, *Patricii, episcopi, sapientes. Le choix des ambassadeurs pendant l'antiquité tardive dans l'empire et les royaumes barbares*, in *Ambassadeurs et ambassades au cœur des relations diplomatiques: Rome-Occident médiévale-Bysance, VIIIe avant J.-C. – XIIIe après J.-C.* (A. BECKERT, N. DOCROURT édd.), Metz, 2012, 227-238.

⁶⁷ Si pensi alla città di Treviri a lungo una delle residenze imperiali come attestano le *subscriptions* di molte leggi; oppure ad Arles, sede di concili ecclesiastici dall'epoca di Costantino e poi nel V secolo capitale della prefettura gallica, e sede del vicariato papale; si guardi al centro religioso di Lerino; ad Autun sede della Scuola Meniana diretta da Eumenio. Su quest'ultimo cfr. M. ALBANA, *Eumenio, un retore direttore di dipartimento ante litteram*, in *Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia* (a cura di M. ALBANA, C. SORACI), *Analecta Humanitatis*, 35, Catania, 2018, 17-37; o ancora a Bordeaux famoso centro culturale, di cui dà testimonianza Ausonio. Sul ruolo di alcune città galliche cfr. H. DEY, *Privileged cities: provincial, regional and imperial capitals, Ant Tard*, 26, 2018, 163-195. Dalla Gallia provengono prefetti del pretorio come gli Apollinari (nonno e padre di Sidonio anche lui prefetto della città sotto Avito); lo stesso Ausonio precettore di Graziano e poi *quaestor sacri palatii* e infine prefetto del pretorio; Ennodio aristocratico di origini galliche e futuro vescovo di Pavia. La Gallia infine dà i natali all'imperatore Avito e a Ricimero, solo per citare alcuni esempi.

⁶⁸ PLRE 2, s. v. *Flavius Claudius Constantinus 21*, 316-317, Olymp. *frg.* 12; Oros. 7, 40, 4; Zosim. 5, 27, 3; Soz. HE 9, 11, 2; Procop. BV 1, 2, 31.

⁶⁹ PLRE 2, s. v. *Jovinus 2*, 621-622; Olymp. *frg.* 21; Philostr. 12, 6; Oros. 7, 42; Jord. *Get.* 32.

l'usurpatore⁷⁰ che poi egli stesso uccide⁷¹. Ciò lo mette in cattiva luce presso l'aristocrazia gallica, almeno così scrive Sidonio Apollinare in una sua lettera, definendo *crimen* l'azione di Dardano⁷².

Orbene, per meglio comprendere il dettato normativo in esame reputo opportuna qualche notazione sulla prefettura della Gallia. Si tratta, com'è noto, di una delle circoscrizioni regionali occidentali⁷³, che ha contribuito in maniera notevole alla cultura, alla politica e alla burocrazia romana. In epoca tardoantica, come leggiamo nella corrispondente sezione della *Notitia Dignitatum Occidentis*⁷⁴ – elenco delle cariche, il cui ultimo aggiornamento viene fatto risalire alla seconda decade del V secolo⁷⁵ – comprendeva tre diocesi: Spagna, Sette Province (che riuni le diocesi: *Galliae* e *Viennensis* menzionate nella Lista di Verona) e Britannia, ciascuna delle quali affidata ad un *vicarius*. Questo assetto amministrativo purtroppo non era destinato a durare a lungo, anzi, nel corso del V secolo non resisterà alle incursioni barbariche che porteranno i Visigoti in Spagna e in una parte della diocesi delle *Septem prouinciae*, l'altra parte verrà occupata dai Burgundi⁷⁶, ad eccezione

⁷⁰ *Chron. Gall.* 452, 69: *industria viri strenui/ qui solus tyranno non cessit, Dardani Ataulphus, qui post Alaricum Gothis imperitabat /a societate Jouini auertitur*. Sul documento cfr. R. BURGESS, *The Gallic Chronicle of 452: A New Critical Edition with Brief Introduction in Society and Culture*, cit., 52-100.

⁷¹ *Olymp. fgr.* 23.

⁷² Sidon. *ep.* 5, 9, 1: *omnia in Dardano crimina simul exsecrarentur*.

⁷³ Sulla prefettura del pretorio, cfr. J.-R. PALANQUE, *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris, 1933, P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2003; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 306 ss. Per quel che riguarda la Gallia, Diocleziano l'aveva divisa in due diocesi, settentrionale e meridionale: *gallica* e *viennensis*. Treviri era la capitale della *gallica*; nella *viennensis* o delle V *provinciae* poi delle VII *provinciae*, la capitale era Vienna. Altri centri importanti erano *Massalia* antica città greca, *Burdigala*, *Arelate*, *Narbona*, *Aquae Sestiae*, *Eburodunum*. Nel tempo non erano mancati conflitti tra le città delle due diocesi: penso al contrasto tra Treviri fedele a Settimio Severo e Lione a Clodio Albino; al tempo di Magnenzio lo scontro è tra Treviri città dei Costantinidi e *Augustodunum* città di Magnenzio. Cfr. S. RINALDI TUFFI, *Le Gallie Meridionali*, in *Storia di Roma*, III, 2, 405-428; ID., *Le Gallie settentrionali*, ivi, 429-441. Nel V secolo Treviri viene soppiantata da Ravenna come residenza imperiale mentre Arles diviene sede dei *concilia* provinciali oltre che della prefettura gallica.

⁷⁴ *Not. Dign. Occ.* III: *Sub dispositione uiri illustri praefecti praetorio Galliarum dioceses infrascriptae: Hispaniae; Septem provinciae; Britanniae*. A loro volta comprendono, la prima 7 province; la seconda 17; la terza 5.

⁷⁵ C. NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum. Nueva edicion critica y comentario historico*, Madrid, 2005, 31 ss.

⁷⁶ Sul regno dei Burgundi, cfr. Greg. Tur. 2, 33; da ultimo, EISENBERG, *A New Name for a New State* cit., 169-187.

dell'Armorica⁷⁷ che già nel 409/410 si era distaccata dalla prefettura gallica e dopo aver scacciato i governatori romani si era data un proprio ordinamento (*okeion politeuma*⁷⁸). I Sassoni invece si erano stanziati in Britannia⁷⁹. In questo contesto si situa anche il regno franco di Aegidius⁸⁰ la cui posizione rimane controversa. Egli da *comes et magister utriusque militiae Galliarum* nel 461 non riconosce Libio Severo come imperatore e si dichiara re dei Franchi; alla sua morte gli succede il figlio Syagrius⁸¹ che stabilisce come capitale del suo regno Soissons; nel 486 verrà ucciso da Clodoveo a cui lo consegnerà Alarico dopo averlo accolto presso di sé⁸².

Sono appunto tali accadimenti insieme con le ribellioni dei *Bacaudae* a decretare la fine della prefettura gallica insieme con quella dell'impero nel 476. Alcuni re barbari, tuttavia, com'è noto, mantennero l'antica nomenclatura provinciale romana⁸³, la loro legislazione trovò ispirazione in quella dei Romani⁸⁴, mentre una prefettura gallica limitata alla riconquistata Provenza affidata nel 508 al *vicarius praefectorum* Gemello⁸⁵ e nel 510 al prefetto Liberio, venne ripristinata dal re Teoderico⁸⁶ probabilmente in nome della *reverentia* dell'*antiquitas* romana posta

⁷⁷ In questa regione come attesta la commedia *Querolus*, Scena II, 30, tutto appare capovolto, i valori romani sono disprezzati chiunque può salire in cattedra e giudicare. La reazione degli aristocratici non si fa attendere tant'è che Rutilio Namaziano, *De Red.* vv. 215-216, loda il nobile Esuperanzio che ha riportato l'ordine nelle terre armoricane.

⁷⁸ Zosim. 6, 5, 3.

⁷⁹ M. KULIKOWSKI, *Barbarians in Gaul, Usurpers in Britain*, in *Britannia*, 31, 2000, 325-345.

⁸⁰ PLRE 2, s. v. *Aegidius*, 11-13; Greg. Tur. *HF* 2, 18.

⁸¹ PLRE 2, s. v. *Syagrius* 2, 1041-1042; Greg. Tur. *HF* 2, 18.

⁸² Greg. Tur. *HF* 2, 27.

⁸³ Nel Concilio di Epaone del 517 ci sono firmatari della provincia *Viennensis*; Clodoveo consolidò il suo regno nella *Belgica II*.

⁸⁴ B. SIRKS, *Ius barbaricum modo romano vestitum?* in *Ravenna capitale, Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VII. I. Saggi*, (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, 323-336.

⁸⁵ Cassiod. *var.* 3, 16, 2; 3, 17, 2. Sulla riconquista della Gallia da parte del re ostrogoto, cfr. A. SCHWARCZ, *Die "Restitutio Galliarum" des Theoderich*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia cit.*, 787-798.

⁸⁶ Sul regno di Teoderico, dopo il classico studio di W. ENSSLIN, *Theoderich der Grosse*, München, 1947 e quello di CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo*, Bari, 1961, rist. agg. 1995; cfr. C. DEPLACE, *Une décennie de recherches historiques sur l'Italie ostrogothique*, in *Ant Tard*, 12, 2004, 393-404; M. VITIELLO, *Momenti di storia ostrogota: adventus, feste, politica*, Stuttgart, 2005; A. GIARDINA, *Cassiodoro politico*, Roma, 2006; O. LICANDRO, *Dalla reggenza imperiale al protettorato goto. L'esperienza costituzionale di Teoderico tra continuità e fine della 'pars Occidentis' dell'impero romano*, in *AUPA*, 54 (2010-2011), 95-180; ID., *Comites exeunt a nobis dignitates relucens quasi a sole radii (Cassiod. Var. 6. 23. 2): note sul comes Gothorum nell'Occidente romano*, *Koinonia*, 40, 2016, 131-163; PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma, 2012; L. LOSCHIAVO, *Insediamenti barbarici e modelli di coesistenza nell'Italia altomedioevale*, in *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà*

alla base del suo regno. In questa stessa prospettiva vanno visti i provvedimenti teodericiani diretti agli *honorati* e ai *possessores* di alcune città galliche⁸⁷ e il conferimento del consolato nel 511 a Felice Magno – discendente di una nota famiglia aristocratica – a cui il re dice⁸⁸: *rediit per te Transalpinae familiae consulatus et arentes laurus viridi germine renovasti*. Diversa la situazione sia in Britannia che nella Spagna, quest'ultima annessa dallo stesso Teoderico al suo regno dopo la morte di Alarico II per governare a nome del nipote Amalarico⁸⁹.

Ritorniamo alla legge del 412. Onorio con questo provvedimento anzitutto stabilisce che i *principales* gallici non possono lasciare la curia prima del quindicesimo anno di servizio, e dopo aver percorso gradualmente tutte le tappe della carriera municipale e adempiuto alle relative funzioni – *per quae annorum moderata curricula impleant patriae gratiam*. Quest'ultima clausola evoca quella di C.Th. 12.1.77 di Valentiniano I: *Principalium vel sacerdotium, cum nullam curialium agnoverint functionem, in honores primos inrepan*. Se pensiamo che il curialato era un *munus* a vita e che poteva essere interrotto o evitato solo con l'abbandono della curia e/o con la mobilità verso altri settori amministrativi o religiosi, che la reiterazione ossessiva di provvedimenti legislativi cercava inutilmente di fermare, si intuiscono chiaramente la portata e le finalità del disposto onoriano che decreta la durata e la fine dell'ereditarietà del principalato che diventa elettivo. L'ereditarietà tuttavia verrà ripristinata per i figli naturali, come il *principalis* Filocalo, da Leone I con C. 5.27.4 del 470⁹⁰.

locali (a cura di F. ROMOLI), I, Napoli 2014, 317-348; DI PAOLA LO CASTRO, *Cassiodorea* cit., 9 ss.; EAD., *Una nota a proposito dell'indulgentia teodericianiana* (*Cassiod. var. 2, 35; 36*), in *In ricordo di Sandro Leanza. Giornate di studio di letteratura cristiana antica (Messina gennaio 2017)* (a cura di A. BARBARA, M.R. PETRINGA), Messina 2019, 87-99.

⁸⁷ Cassiod. var. 3, 42; 44; 7, 27; 9, 5; per i riferimenti bibliografici cfr. nota precedente.

⁸⁸ Cassiod. var. 2, 1 (511); cfr. OPPEDISANO, *Rinnovasti con verdi gemme* cit., cds.

⁸⁹ Cfr. B. SAITTA, *Società e potere nella Spagna visigota*, Catania, 1987; ID., *Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti (a proposito della battaglia di Vouillé)*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, II, Roma 1988, 737-750; A. MANCINELLI, *Sul centralismo amministrativo di Teoderico. Il governo della Spagna in età ostrogota*, AARC, vol. XIII, Napoli, 2001, 217-263 con relativi riferimenti bibliografici; da ultimo LICANDRO, *Dalla reggenza* cit., 98 ss.

⁹⁰ La norma dispone che se un genitore aggrega alla curia il figlio naturale in qualità di *principalis* come se fosse legittimo e lo sceglie pubblicamente come successore dei suoi beni, questi è tenuto ad accettare il patrimonio paterno e ad essere assoggettato agli obblighi della curia. L'atto paterno, secondo l'imperatore, va interpretato come volontà di istituirlo erede universale, mentre il figlio, al quale non è consentito rinunciare all'eredità, alla morte del padre, deve essere considerato erede *ab intestato*. L'intento di Leone I era sicuramente quello di tutelare gli interessi della curia e insieme quelli di Filocalo *principalis* della città di Bostra riconosciuto erede *ab intestato* dei beni paterni. Su questo provvedimento, A. SCARCELLA, *La*

I *principales* gallici, leggiamo ancora nel dettato di Onorio, dopo 15 anni lasciano la curia e ottengono gli *ornamenta splendoris et honoris*, diventano cioè *honorati* e con questa denominazione li troviamo anche attestati nel corso del V e del VI secolo.

E sebbene sia giusto – prosegue il testo – richiamare tutti quelli che sembra siano fuggiti dopo breve tempo – *Et quamvis cunctos deceat revocari, qui brevi tempore videntur elapsi*, l'imperatore ritiene tuttavia che bisogna osservare una certa moderazione – *sectandam tamen moderationem esse censuimus* – cosicché ordina che debbano essere richiamati agli obblighi declinati coloro che si scopre siano andati via prima dell'ultimo sessennio, *ut eos tantum ad declinatas necessitates nunc redire iuberemus, qui ante hoc recessisse sexennium deteguntur*. A nessuno conviene – continua ancora Onorio – rifiutare lo spazio temporale stabilito, quando espletate tutte le funzioni, arrivano gli ornamenti dello splendore e dell'onore – *Nec quemquam convenit constituta salubriter annorum spatia recusare, quando expletis omnibus splendoris et honoris ornamenta succedunt*.

Ovviamente, poiché la magnificenza di questa posizione – *locum principalem*⁹¹ – cioè del principalato⁹², richiede che uomini di comprovati meriti detengano e amministrino il governo della città: – *Sane quoniam principalem locum et gubernacula urbium probatos administrare ipsa magnitudo deposcit*, l'imperatore dispone che, senza pregiudizio dell'*ordo*, ma con il consenso della curia, siano eletti coloro che in considerazione del loro operato possano rispondere al giudizio della curia stessa – *sine ordinis praeiudicio consensu curiae eligendos esse censemus, qui contemplatione actuum omnium possint respondere iudicio*. Ma se qualcuno, in verità, non potesse per età o disabilità fisica adempiere alle sue funzioni e arrivare fino al secondo livello, converrà che ottenga il supporto dei suoi meriti e la testimonianza della sua vita passata, come se avesse retto da *primus* per il tempo stabilito la curia: *Eum vero, qui usque ad secundum evectus locum administrationem aut aetate implere aut debilitate nequiverit, suffragium meritorum et transactae testimonium vitae, tamquam primus constituto tempore curiam rexerit,*

legislazione di Leone I, Milano, 1997, 150 ss. La legge leonina verrà ripresa da Giustiniano in Nov. 89, 2, 1 del 539.

⁹¹ Il termine *locus* sta ad indicare uno *status* ovvero una *condictio* cfr. TLL, s. v. *locus*, 1583; in questo senso lo troviamo in Sidon. *ep.* 7, 9. Il termine latino *principalis* va collegato al corrispondente greco, *proteuon*, che a sua volta deriva dal verbo *proteuo* che significa “essere il primo” o “essere tra i primi”.

⁹² GOTHOFREDUS, *Comm. ad Tit.* XII, I, CLXXI, 532 ss., traduce la locuzione *locus principalis* con *decemprimus*.

obtinere conveniet. Ora è evidente che se il *locus principalis* indica il rango del principalato, il *secundum locum* invece si riferisce a quello di *primus curiae*⁹³.

Questo dettato normativo fa parte di un corposo pacchetto di leggi emanate da Onorio, molte delle quali riguardano l'*ordo decurionum*, la composizione delle curie, il loro funzionamento, i *munera curialia* a cui sono soggetti anche i clerici, le esenzioni, le estorsioni, l'alterazione di pesi e misure, gli abusi, le connivenze, le comunità ebraiche⁹⁴, il divieto di fuga reiterato con ossessiva insistenza. Tutti questi provvedimenti che esulano dal mio discorso sono stati analizzati in maniera dettagliata da Jordan Montes⁹⁵ e da Soraci⁹⁶, ai cui studi rinvio per ogni approfondimento. Ritengo tuttavia che la costituzione del 412 emanata a breve distanza dall'uccisione di Stilicone e dal sacco di Roma sia il coronamento di altre tre leggi riguardanti la Gallia emanate dallo stesso Onorio nel 400 e dirette all'allora prefetto del pretorio della Gallia Vincentius⁹⁷. Si tratta infatti di C.Th. 12.19.1; 2; 3, emanate lo stesso giorno, il 29 giugno, e lo stesso anno, appunto il 400 – forse facevano parte di un'unica costituzione smembrata dai compilatori – tese a frenare la fuga curiale che stava interessando anche la prefettura gallica. La prima riguarda coloro che, abbandonata la curia, si erano trasferiti in campagna e ne sancisce il richiamo agli obblighi municipali dovunque si trovino senza alcuna eccezione; la seconda vieta di intentare azioni contro i transfughi curiali; la terza che rappresenta la continuazione di quanto disposto nella seconda ribadisce il divieto di intentare azioni di 'status' sia da parte di *actores* della *res dominica* sia da parte di privati nei confronti di coloro che avessero servito per 30 anni nel proprio ufficio contemplando ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale. E quel che più conta, viene affidato ai *primates ordinum* e ai *defensores civitatum*,

⁹³ In una legge del 392, C.Th. 12.1.127, viene concessa la comitiva del terzo ordine a coloro che, dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi della curia, sono arrivati al *primus locus*, cioè sono diventati *principales*, dignità che li difende *ab iniuriis*. In questo caso il sostantivo *locus* è accompagnato dall'aggettivo *primus* che non dà adito a dubbi.

⁹⁴ Cfr. G. DE BONFILS, *Omnes ad implenda munia teneantur. Ebrei, curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998; ID., *Aspetti della politica religiosa dell'imperatore Onorio tra intolleranza e moderazione*, AARC, vol. XIX, Roma, 2013, 105-124.

⁹⁵ JORDAN MONTES, *Las leyes del emperador Honorio* cit.; ID., *Las curias en el reinado de Honorio*, 97 ss. Lo studioso (ivi, 101) scrive: "Pero la mentalidad y el deseo del emperador non correspondia en aquellos momentos, con la actitud real de los curiales ni tampoco con la difícil situación por la que atravesava tanto el Estado como la sociedad y las ciudades...". La sua analisi presenta tre quadri sinottici. Il primo riguarda tutte le leggi emanate in Occidente e in Oriente sulla fuga dei curiali e sull'evasione dai *munera*, di cui viene ribadita l'ereditarietà anche per la linea femminile; il secondo, la prevenzione e la penalità per la fuga; il terzo, i privilegi dei curiali.

⁹⁶ SORACI, *Il curialato* cit., 538 ss.

⁹⁷ PLRE 2, s. v., *Fl. Vincentius* 6, 1169; cfr. MAZZARINO, *Stilicone* cit., *Appendice*, 252-254.

sotto *poenae denuntiatione*, il controllo dell'osservanza della norma sulla residenza che se disattesa si traduce in pubblico danno.

Il testo onoriano del 412 è stato nel passato oggetto di dibattito in dottrina. Dopo del Gothofredus, che nel suo Commentario al testo⁹⁸ ha considerato l'espressione *locus principalis* equivalente a *decemprimus*, nel tempo sono state avanzate altre ipotesi. Ne ricordo alcune. È stato sostenuto da Savigny⁹⁹ infatti che con tale espressione il legislatore avesse inteso riferirsi ai *principales* che in Gallia avrebbero operato al posto dei *duumviri*¹⁰⁰. Questa opinione è stata rigettata anzitutto dal Lécrivain¹⁰¹, secondo il quale il *principalis* non è un magistrato, semmai avrebbe ricoperto il duovirato prima di far parte dell'organico del consiglio municipale. In tempi più recenti la questione è stata ripresa da L. C. Curchin¹⁰². Lo studioso anzitutto fa osservare che nel tardo impero non tutte le città hanno *duumviri* anche se continuano ad essere attestati fino al VI secolo, mentre questori ed edili sono sempre più rari e rimpiazzati da nuovi funzionari. In secondo luogo afferma che bisogna distinguere tra i magistrati annuali locali come i *duumviri* e i quasi-magistrati, come *curator* o *defensor* scelti dall'*ordo decurionum* e nominati dall'imperatore. Il principalato, come altri hanno già sostenuto¹⁰³, gli appare una quasi magistratura, e quindi a suo avviso il *locus principalis* della costituzione di Onorio debba essere riferito al *curator civitatis* che, eletto dai curiali ogni anno, presta servizio "as the major or chief municipal officer of the city"¹⁰⁴.

Premetto che condivido la traduzione del Gothofredus che mi sembra la più corretta e accetto l'opinione di Lécrivain. In ogni caso tra le citate ipotesi, quella più verosimile è la prima, di Savigny, che tuttavia abbisogna di qualche approfondimento; l'altra, di Curchin, pur valida in sé e per sé, non mi sembra abbastanza convincente alla luce di quel che emerge da alcune riflessioni relative al *curator*.

C. Lepelley attraverso l'analisi di un copioso dossier epigrafico¹⁰⁵ e lo studio delle carriere municipali¹⁰⁶, ha dimostrato che lo spirito civico in Occidente,

⁹⁸ Cfr. *supra* nota 92.

⁹⁹ F. C. von SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, I, 1834, rist. Aalen, 1974, 51; 83.

¹⁰⁰ Sul duumvirato, cfr. TLL. s. v. *duo viri, duumvir*, 2253 ss.

¹⁰¹ LÉCRIVAIN, *De quelques institutions* cit., 368 s.; HORSTKOTTE, *Die überkommunalen Ränge* cit., 155 ss.

¹⁰² CURCHIN, *The end* cit., 277 s.

¹⁰³ KOTULA, *Les principales d'Afrique* cit., 39 s.; F. M. AUSBÜTTEL, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantike Italien*, Frankfurt 1988, 19 ss.; CECCONI, *Crisi e trasformazioni* cit., 287 ss.

¹⁰⁴ CURCHIN, *The end* cit., 280; 284.

¹⁰⁵ LEPALLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire II*, Paris, 1981.

¹⁰⁶ LEPALLEY, *La carrière municipale* cit., 337 ss.

in Italia¹⁰⁷ e soprattutto nell’Africa non era venuto meno in epoca tardoantica. Ebbene, anche in alcune zone della Gallia, principalmente nella Narbonese¹⁰⁸, pur non disponendo per il periodo tardoantico di un dossier epigrafico altrettanto ricco come quello africano, troviamo diverse iscrizioni poste per onorare il flaminato o ricordare le attività evergetiche dell’*ordo decurionum*¹⁰⁹.

Nelle iscrizioni relative al duovirato¹¹⁰ però emerge un dato molto importante per il nostro assunto: i duoviri ricoprono spesso anche il flaminato, mai sono indicati come *principales*, che è un rango a sé, e gerarchicamente viene dopo il duovirato; i duoviri inoltre sono denominati spesso con il termine generico *magistratus* e la loro attività a partire dal V secolo è sempre più ridotta a vantaggio di altri funzionari.

Stando così le cose, a me sembra piuttosto improbabile che il *locus principalis* potesse indicare il duovirato¹¹¹ che, com’è noto, era la tappa finale del *cursus* municipale e si raggiungeva dopo aver ricoperto la questura e l’edilità.

Quali fossero le tappe del *cursus* municipale si può inferire da un testo epigrafico proveniente da *Hispellum*¹¹² risalente alla tarda epoca costantiniana e contenente la dedica fatta dal popolo ad un dignitario, certamente un notevole, per ringraziarlo degli spettacoli offerti. Di Caius Matrinius Antoninus, questo il nome del dedicatario, viene riportata la carriera municipale, che costituisce un esempio significativo di *cursus* municipale verosimilmente percorso da tutti i curiali e anche da quelli gallici. Antoninus è stato *aedilis, quaestor, duumvir, duumvir bis et quinquennialis, curator rei publicae et primus principalis*.

¹⁰⁷ G. CAMODECA, *Puteoli romana: istituzioni e società. Saggi*. Napoli, 2018, ricorda alcune famiglie di *principales* della Campania.

¹⁰⁸ Cfr. Y. LE BOHEC, *Inscriptions de la cité des Éduens: inscriptions sur pierre: Inscriptions Latinae Galliae Lugdunensis (ILGL).2 Aedui*, Barcelona, 2015. Sulle epigrafi della Narbonese è stato avviato da J. Gascoù nel 1982 il progetto sulle *Inscriptions latines de la Narbonnaise* raccolte e pubblicate in diversi volumi che comprendono le iscrizioni del *CIL* e i nuovi ritrovamenti. Da ultimo si veda anche P. CUGUSI, *Edizione dei carmi epigrafici non büchereliani delle province galliche. Con l’aggiunta di osservazioni sui testi büchereliani della stessa area*, in *BullStlat*, 48/2, 2018, 432-454 con ricco apparato bibliografico.

¹⁰⁹ P. POMPEJANO, *L’evergetismo civico in Gallia Narbonese e nelle Alpi Marittime (I secolo a. C.-V d.C.)*. Tesi di dottorato, Messina, 2012.

¹¹⁰ *CIL* VIII, 4224; 8490.

¹¹¹ *TLL* 5, 1, s. v. *duo viri*, coll. 2255 ss.; *duumviratus* ivi, coll. 2316 ss.; cfr. W. LIEBENAM, *Duumviratus*, in *RE*, V, coll. 1804 ss. Nell’alto impero almeno fino a Caracalla i *duumviri* erano la suprema magistratura nelle colonie romane della Narbonese, mentre nelle colonie latine troviamo anche i *quattuorviri*. Cfr. J. GASCOÙ, *Duumvirat, quattuorvirat et statut dans les cités de Gaule Narbonnaise*, in *Epigrafia. Actes du colloque de Rome (27-28 mai 1988)*, Rome, 1991, 547-563, che rigetta la tesi di A. Degrassi sullo statuto unico delle colonie.

¹¹² *CIL* XI, 5283 = *ILS* 6623.

Escludendo che nell'epigrafe *primo* che precede *principali* sia un avverbio come qualcuno ha sostenuto¹¹³, ritengo che Antoninus abbia avuto il ruolo di *primus principalis* ovvero di *primus curiae* in quanto presidente del consiglio municipale scelto tra i *principales*, rango quest'ultimo al quale si poteva accedere dopo aver percorso tutte le tappe intermedie del *cursus*, che, come si è detto, costituivano il requisito richiesto dalla legge di Onorio¹¹⁴. Il *primus curiae* faceva parte dei *principales* che Firmico Materno¹¹⁵ definisce *principes civitatum* e che potevano essere cinque, dieci o più; presiedeva il consiglio municipale, ma sempre dopo che era stato eletto *principalis*. I due livelli: *principalis* e *primus curiae* sono, secondo me, al di fuori del normale *cursus* municipale tradizionale. E che non si potesse essere *primus curiae* senza essere *principalis* traspare da un'altra epigrafe di metà V secolo proveniente dalla Sardegna, ove è attestato un *principalis ac primus*¹¹⁶. Infine abbiamo una bella epigrafe della Gallia Narbonensis che ricorda un *princeps* del consiglio municipale di *Lugdunum*¹¹⁷.

Al duovirato si arrivava dopo aver ricoperto tutti i gradini del *cursus*. E il *principalis* seguiva al duovirato. La costituzione di Onorio in questo senso è molto chiara.

Anche la seconda ipotesi, che il *locus principalis* potesse indicare il *curator*, avanzata da Curchin¹¹⁸ anche se potrebbe sembrare a prima vista plausibile rimane per me dubitativa, dato che la nomina del *curator* con i relativi codicilli doveva essere disposta dall'imperatore e di questo nella nostra costituzione non c'è traccia. Infatti da C.Th. 12, 1, 20 del 331 mai abrogata emerge che poteva essere eletto *curator* solo chi avesse adempiuto a tutti gli obblighi dell'*ordo*, e se avesse ottenuto ciò per *suffragium*, non solo era allontanato dall'ufficio, ma anche gli venivano tolti i codicilli di nomina disposti dall'imperatore. Ora nella legge ono-

¹¹³ LEPALLEY, *La carrière municipale*, cit., 334 ss.

¹¹⁴ Va segnalato che in C.Th. 12.1.151 del 396, indirizzata a Petronio vicario della Spagna si stabilisce che per la gestione degli atti municipali è richiesta la presenza di tre curiali mentre sono esclusi i magistrati: *municipalia gesta non aliter fieri ... quam trium curialium excepto magistratu...*

¹¹⁵ Firm. Mat. *Math.* 6, 25, 5.

¹¹⁶ CIL X, 7542 = CIL V, 791, *Epigraphica* 2006, 442: *Salvis dd(ominis) nn(nostris)/Theodosio et Placido Valentiniano s[emper] Augg(ustis)]/subductos olim latices patriae nega[tor]/ restituit populis puro Flaviolus am[ne] cu[r]ante/ Valerio Euhodio principale primo eiusdem urbis.*

¹¹⁷ CIL XII, 2660 = ILCV, 148 = CLE 1366 = RICG-15, 11 = CAG-07, 230 = Veleia-2012, 38: Gallia Narbonensis (Charmes-sur-Rhone): *Aevi(!) ingens genus egregium atq(ue) ordine princeps / Lug(u)duni procerum nobile consilium / exacto vitae transcendit ad aethera cursu / terrenum tumulto dans animam superis / hic patris reliqua gener ac pia filia condunt / ignara] ut non sint saec(u)la futura sui / usur[ae] lucis natus melioribus ann[is] / s[e]x lust[ra] exegit non breve ter spatium / [c]ivis qui fuerit simul et quo nomine dict[us] / [ver]sibus in primis ordine prod[it apex(?)] / [3]O[3] terrae rex cons(ul) Paulus.*

¹¹⁸ CURCHIN, *The end* cit., 283 ss.

riana a proposito dell'elezione non si parla di obblighi, ma di meriti e di operato che la curia deve valutare e che costituiscono il *suffragium*, cioè il supporto, vale a dire la testimonianza dei meriti e dell'operato del decurione, anche per colui che non è potuto arrivare al secondo livello, cioè a *primus curiae*, per età o disabilità, e allora a lui saranno garantiti gli stessi privilegi che avrebbe avuto se avesse retto da *primus* per il tempo stabilito la curia¹¹⁹.

In buona sostanza Onorio dà rilievo ai *principales*¹²⁰ riconoscendo loro anche *omnia acta et testimonium vitae* mostrati durante l'amministrazione della città che si conclude dopo 15 anni di servizio. Questo riconoscimento vale anche per i disabili. In realtà, l'imperatore con la riduzione della durata del servizio poneva un freno al loro potere.

È merito di Liebeschuetz¹²¹ aver dato una visione unitaria delle classi dirigenti municipali romane, anche se non tutte le sue ipotesi sono condivise da Cecconi¹²². Il segno più evidente del declino della città romana è stato, a giudizio dello studioso inglese, la progressiva marginalizzazione degli *ordines* curiali, rimpiazzati negli scenari politici cittadini da altri funzionari, a cui si aggiungeranno presto i vescovi¹²³. Il fenomeno che si palesa tra V secolo e VI, è attestato anche in Gallia dove la leadership cittadina passa di fatto nelle mani degli *honorati*¹²⁴ i quali, ritengo, siano ora per la maggior parte *exprincipales*, ipotesi questa già sostenuta da Piganiol¹²⁵ e da De Martino¹²⁶. Certamente non sono mancate altre proposte identificative, alcune non del tutto convincenti¹²⁷. Gli *honorati*, in ogni caso, sono

¹¹⁹ Di privilegi per il *primus curiae* si discute in C.Th. 12.1.189 del 436, che accorda al *primus curiae* di Alessandria, dopo 5 anni di servizio, la *comitiva primi ordinis*.

¹²⁰ Dopo JONES, *TIR*, 3, cit., 1334 ss.; cfr. CECCONI, *Honorati*, cit., 43 ss.; ID., *Crisi e trasformazioni* cit., 285 ss.; TANTILLO, *Un principalis alessandrino a Leptis Magna* cit., 406 ss.; CURCHIN, *The end of local magistrates* cit., 271 ss.

¹²¹ LIEBESCHUETZ, *Decline and Fall*, cit., 115 ss.

¹²² CECCONI, *Honorati, possessores, curiales* cit., 44 ss.

¹²³ ID., *Vescovi e maggiorenti cristiani nell'Italia centrale tra IV e V secolo*, in *Vescovi e pastori in età teodosiana*, Roma, 1997, 205-224; LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit. 159 s.

¹²⁴ Sul termine *honorati* e sulla sua polivalenza semantica come pure sulla sua policromia cfr. CECCONI, *Honorati* cit., 42 ss. e note. Sono tante le fonti che ne attestano i molteplici compiti. Ad es. Amm. 22, 14, 4 ricorda le loro funzioni di rappresentanza; in C.Th. 1.10.8 (428), in numero di cinque sono convocati nel consiglio provinciale; Cassiod. *var.* 4, 12, infine, ne presenta tre impegnati a dirimere una questione di diritto di famiglia, accanto ai funzionari regi, al conte e al vicario.

¹²⁵ A. PIGANOL, *L'empire chrétien*, Paris, 1972², 353.

¹²⁶ DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, cit., 514-515; ID., *Nota storica sui decurioni*, ora in *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma, 1979, 407-414.

¹²⁷ Vorrei segnalare anche altre opinioni relative agli *honorati*, cfr. CRACCO RUGGINI, *Economia e società* cit., 109, n. 289 considera gli *honorati* i decurioni che avendo espletato tutte le funzioni erano andati in pensione; T. S. BROWN, *Gentlemen and Officers. Imperial Admi-*

personaggi ricchi e potenti e figurano sempre ai primi posti¹²⁸, e sono definiti da Liebeschuetz¹²⁹ “ex civic officials of senatorial rank”¹³⁰. Essi operano nelle città accanto al *curator* e al *defensor*¹³¹ che a loro volta sono denominati dallo studioso inglese “semi-officials, semi-civic officials”. In sostanza i *principales honorati*¹³² nella maggior parte dei casi provengono dalla curia, come traspare da C.Th. 12.1.75, ove il termine è utilizzato per indicare coloro che vi hanno svolto tutte le funzioni e in qualità di *honorati* sono anche esentati dalle *iniuriae* corporali. C’è di più. Secondo Liebeschuetz¹³³, al principalato si poteva accedere anche per cooptazione o aggregazione. Questo sembrerebbe emergere da un’epigrafe che ricorda un *principalis* di trent’anni e da una legge di Leone I del 470¹³⁴ e da due lettere di Gregorio Magno¹³⁵, relative al caso di un certo Fortunatus¹³⁶ che faceva parte del gruppo dei notabili che amministravano la città e sedeva alla mensa del vescovo Laurentius, ma ne era stato allontanato dal successore Constantius. Siamo di fronte ad una svolta nell’evoluzione dell’élite municipale, la cui presenza in Gallia assume contorni ben precisi, come emerge dai documenti sui quali ci apprestiamo a ragionare.

nistration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A. D. 554-800, Rome, 1984, 128, ritiene *honoratus* “a person with legally superior status based on office-holding”; A. CHASTAGNOL, *L’évolution politique, sociale et économique du monde romain 283-363*, Paris, 1985², 287-291 sostiene che si tratti di curiali che a fine carriera hanno ottenuto il clarissimato o il perfettissimato; F. JACQUES, *Les cités de l’Occident romain du 1er siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C.*, Paris, 1990, 104 afferma che *honoratus* è chi ha ottenuto il rango anche senza aver espletato le funzioni necessarie; LANIADO, *Recherches* cit., 134 considera gli *honorati*, “dignitaires et fonctionnaires impériaux effectifs ou honoraires dans les cités”.

¹²⁸ C.Th. 12.12.12; 13.

¹²⁹ LIEBESCHUETZ, *Decline and Fall*, cit., 110.

¹³⁰ *Idem.* 105; inoltre ID., *The End of the Ancient City*, in *The City in the Late Antiquity* (J. RICH ed.), London-New York, 1992, 20-21 [1-49].

¹³¹ R. M. FRAKE, *Contra pontentium iniurias: The Defensor civitatis and the Late Roman Justice*, München, 2001; DI PAOLA, *Una nota in margine a CTh 1,29,4: defensio plebis e agentes in rebus*, in *Festschrift Mihai Barbulescu*, Cluj-Napoca, 2007, 1-8; da ultimo, J.-M. PIQUER MARI, *Il defensor civitatis nel Codice Teodosiano e nelle leggi ostrogote e visigote*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII, in memoria di Giovanna Mancini* (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Santarcangelo di Romagna (RN), 2017, 147-175.

¹³² Isid. *Pel. ep.* 1, 99 (PG 78, col. 249 C), afferma che cinque erano gli elementi di cui andavano orgogliosi i notabili: *ghenos, phronesis, ktisis, kallas, axia*. Certo l’origine aristocratica era fondamentale.

¹³³ LIEBESCHUETZ, *Administration and Politics in the Cities of the 5th and 6th Centuries with Special Reference to the Circus Factions*, in *La fin de la cité antique* cit., 176-177 [161-182].

¹³⁴ C. 5.27.4, cfr. supra nota 90.

¹³⁵ *Greg. ep.* 4, 37 (*MGH Ep.* I, 274 ss.), 5, 18 (*MGH Ep.* I, 300 ss.).

¹³⁶ PCBE 2/1, s. v. *Fortunatus* 17, 871.

2. Poteri e strapoteri dei *principales* gallici

Attestati giuridicamente per la prima volta in Callistrato¹³⁷, i *principales* – in greco *decaprottoi*¹³⁸ *protoi* o *proteuontes*¹³⁹ – sono menzionati in Occidente con una terminologia plurima: *decemprimi*¹⁴⁰, *primarii*¹⁴¹, *primates*¹⁴², *optimates* o *summates*¹⁴³, *proceres*, *primores*¹⁴⁴, ai quali sono comunque assimilati. In alcune epigrafi figurano anche come *viri principales*¹⁴⁵, *primores ordinis*¹⁴⁶ oppure *decemelecti*¹⁴⁷. Anche per la Gallia l'accesso al principalato è disciplinato da due leggi: CTh. 12, 1, 75 del 371, sancisce che la presa in carico delle funzioni da parte dei *principales* deve avvenire *gradatim e per ordinem*¹⁴⁸. In CTh. 12, 1, 171 del 412 di cui abbiamo già discusso, si ribadisce lo stesso principio della gradualità, si fissa a 15 anni la durata del servizio, l'elezione è affidata alla curia.

Sui *principales* gallici abbiamo comunque altre testimonianze. Decimo Magno Ausonio nell'opera *Parentalia* ricorda il cognato Pomponio Massimo come *primor* della curia di Burdigala e presidente del consiglio municipale¹⁴⁹. Nell'*Ordo*

¹³⁷ D. 48, 19, 27 (Callistr. *V. de Cognit.*).

¹³⁸ Cfr. O. SEECK, *Decemprimat und Decaprotie*, *Klio*, 1, 1902, 147-183; W. BRANDES, *Decaprottoi*, *RE*, IV, 2, coll. 2417-2422. I *decaprottoi* sono certamente i predecessori dei *proteuontes* ma differiscono da questi ultimi in quanto la *decaprotia* è un *munus* limitato nel tempo, di rado a vita. Lo *status* di *proteuontes* invece è illimitato, non è una magistratura né un *munus*. Soltanto in Gallia i *principales* dopo quindici anni di servizio vanno in pensione.

¹³⁹ I *proteuontes* - participio del verbo *proteuo* – equivalente del termine latino *principales*, sono presenti in Oriente a partire dal III secolo. Const. Porph. *De administrando Imperio*, 53 ricorda un *proteuon* sotto Diocleziano; in C. 10.48.2 (297/298) sono attestati dei *principales* ad Antiochia. Tra fine III inizi IV secolo ne troviamo un altro ad Alessandria cfr. PLRE, I, s. v. *Serenus*, 826. Alcuni autori, come Procopio, evitano i termini istituzionali per indicarli, spesso usano perifrasi oppure l'espressione *hoi en telei*.

¹⁴⁰ Il decemprimato è menzionato in Occidente ancora in epoca tardoimperiale cfr. C.Th. 9.35.2 (376); 16.2.39 (408); 16.5.54 (414). In Sicilia *decemprimi* sono attestati in ILS II/2, 8843.

¹⁴¹ CIL IX, 2638.

¹⁴² C.Th. 12.1.189.

¹⁴³ Symm. *ep.* 4, 62.

¹⁴⁴ Lact. *Pers.* 21, 3 distingue tra *curiales* e *primores civitatum*.

¹⁴⁵ CIL V, 4333; IX 1540; X, 7286.

¹⁴⁶ CIL IX, 2638; 3429; X, 1520.

¹⁴⁷ Così sono definiti in ILN V, 3, 666 = CAG 73, 108 = AE 1934.

¹⁴⁸ In CIL VIII, 14 è ricordato un *principalis* bambino; in CIL X, 6565, il personaggio dedicatario vanta il principalato da tre generazioni. I due esempi ci dicono che il rango di *principalis* non necessariamente dipendeva dalla carriera, o dall'elezione, poteva essere ereditario. Una conferma in tal senso giunge da una legge di Leone C. 5.27.4 del 470 che riguarda i figli naturali, cfr. *supra*, nota 90.

¹⁴⁹ Auson. *Parent.* 15, 7: *Et te germanum non sanguine, sed vice fratris/Maxime, defunctum nenia nostra canet/, coniunx namque meae tu consociate sorori/aevi fruge tui destituis*

*nobilium Urbium*¹⁵⁰ cita le città di *Burdigala* e *Treviri* e dedica ampio spazio a *Arelas*, *Gallula Roma*, come pure a *Narbo*¹⁵¹. Nella *Mosella* infine menziona prima i *clari proceres* e poi coloro i quali *curia summos municipium vidit proceres*. Alcimo Avito rammenta con orgoglio¹⁵²: *Viennensis Senatus, cuius numerosis illustribus curia florebat*.

Ora, se è vero, che “la vie municipale n’avait perdu sa vitalité dans l’Antiquité tardive”¹⁵³ è altrettanto vero che i *principales* gallici oltre che tenere *gubernacula civitatis* di cui è espressa menzione nella su citata legge di Onorio, fanno sentire la loro voce anche in altre sedi a cominciare dalle assemblee provinciali¹⁵⁴.

In tale contesto sono menzionati come *honorati*, termine quest’ultimo che rimanda a quello di C.Th. 1.2.1 del 408 (=Brev. 1, 7, 1)¹⁵⁵ ove però sono detti *honorati provinciarum*, espressione che, come si specifica nell’*interpretatio*, riguarda gli appartenenti al corpo municipale, verosimilmente al principalato, *id est ex curiae corpore*¹⁵⁶. Il ruolo degli *honorati* è messo in rilievo in un altro provvedimento di Onorio del 408, C. 1, 55, 8 in cui ufficialmente sono chiamati assieme ai vescovi, ai *clerici* e ai *possessores* all’elezione dei *defensores*.

vidua/non domus hoc tantum sensit tua: sensit acerbum/saucia pro casum curia Burdigalae/ primore vigens...; 17 nec germana genitum te/modulamine nenia tristi/tacitum sine honore relinquat/super indole cuius adulti/ magna bona copia laudis/verum memorare magis quam/ functum laudare decebit/decus hoc matrisque meumque... Inoltre Ausonio, *Epiced. in patrem*, 4-6 ricorda che il padre Giulio (cfr. PLRE 2, s. v. *Iulius Ausonius* 5, 139), prefetto del pretorio dell’Illirico nel 377 era originario di Bazos (Vasates) e viveva a Bordeaux (Burdigala), dunque era curiale di due città, ma esente dai *munera: curia me duplex et uterque senatus habebat/ muneris exortum, nomine participem*. Su Ausonio cfr. *Ausone en 2015: balance et nouvelles perspectives* (E. WOLFF éd.), CEA 204, Paris, 2018.

¹⁵⁰ Auson. *Ord. nob. urb.* PL 19, col. 888.

¹⁵¹ Id. *Idyll.* X, PL 19, col. 894.

¹⁵² Alc. Avit. *Hom.* 6, 26.

¹⁵³ L. PIETRI, Y. DUVAL, C. PIETRI (+), *Peuple chrétien ou plebs: le rôle des laïcs dans les élections ecclésiastiques en Occident*, in *Institutions, Société et Vie politique dans l’empire romain au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l’oeuvre d’André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)* (M. CHRISTOL, S. DEMOUGIN, Y. DUVAL, C. LEPALLEY, L. PIETRI édd.), CEFR 159, Rome, 1992, 373-395.

¹⁵⁴ Cfr. Editto di Onorio (418) in *MGH, Epist.* III, nr. 8; HAENEL nr. 1171; JONES, *Tir* 3, cit. 1181 nota 119; R. MARTINI, *Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero*, in *AARC*, vol. XIII, Napoli, 2001, 713 e nota 19.

¹⁵⁵ L. DI CINTIO, *L’interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus. Libro IX*, Milano, 2013; EAD., *Classi sociali e responsabilità nella Interpretatio Visigothorum a CTh. 1.16*, in *Koinonia*, 40, 2016, 481-494.

¹⁵⁶ Il termine *honorati* riferito ai *principales* ricorre anche in Nov Maior. 3, del 458, ove sono ricordati *Municipes*, cioè curiali, *honorati*, ovvero *principales et plebs* deputati ad eleggere i *defensores civitatum*.

Sulla loro presenza nelle assemblee provinciali informazioni preziose sono contenute nell'epistola-editto di Onorio e Teodosio II del 418 indirizzata al prefetto della Gallia Agricola¹⁵⁷; il loro ruolo nelle acclamazioni imperiali è invece attestato nella Cronaca di Idazio¹⁵⁸ e nel Panegirico per Avito di Sidonio Apollinare¹⁵⁹.

L'editto di Onorio giunge dopo un periodo piuttosto travagliato della storia gallica, in particolare dell'Aquitania, investita da conflitti politici e religiosi che vedono protagonisti il *comes et magister utriusque militiae* e futuro Augusto Flavio Costanzo¹⁶⁰ impegnato nella lotta contro l'usurpatore Costantino III, e Patroclo vescovo metropolitano di Arles¹⁶¹ in contrasto con il vescovo di Marsiglia Proculo. Sancisce il ripristino delle assemblee provinciali arelatensi¹⁶² istituite più di un decennio prima dal prefetto Petronio¹⁶³. Fissa la sede del *concilium* nella città metropolitana di Arles¹⁶⁴, con cadenza annuale, alle idi di agosto o di settem-

¹⁵⁷ Sul prefetto Agricola, cfr. PLRE 2, s. v. *Agricola 1*, 36-37.

¹⁵⁸ Hydat. *Chron.: Ipsa anno in Gallia Avitus gallus civis ab exercitu gallicano et ab honoratis primum Tolosae, dehinc apud Arelatem Augustus appellatur Romam pergit...*

¹⁵⁹ Sidon. *Carm.* 7, 471, cfr. A. LOYEN, *Recherches historiques sur les panégyriques de Sidoine Apollinaire*, Paris, 1942, rist. Roma, 1967, 25 ss.; N. BROCCA, *Memoria poetica e attualità politica nel panegirico per Avito di Sidonio Apollinare*, in *Incontri triestini di filologia classica*, 3 (2003-2004), 279-295.

¹⁶⁰ PLRE 2, s. v. *Fl. Constantius*, 322-325; sul ruolo politico e religioso di Costanzo in Gallia prima e dopo il matrimonio con Galla Placidia sorella di Onorio, le opinioni degli studiosi sono contrastanti. Sulla questione cfr. G.D. DUNN, *Flavius Constantius and the Affairs in Gaul*, *JAEMA*, 10, 2014, 1-21; ID., *Flavius Constantius, Galla Placidia and the Settlement of the Goths*, *Phoenix*, 69, 3/4, 2015, 376-393.

¹⁶¹ Patroclo nel 412 fu eletto alla cattedra episcopale di Arles da un movimento popolare che rovesciò il vescovo Héros nel corso della lotta fra Flavio Costanzo e l'usurpatore Costantino III. Questa destituzione diede origine a contrasti tra Patroclo e altri due vescovi Proculo e Lazzaro.

¹⁶² DAGR, s. v. *concilium*, 1433. Dopo i classici studi di F. GUIRAUD, *Les assemblées provinciales dans l'empire romain*, Paris, 1887, 266 ss.; A. LARSEN, *The position of the provincial assemblies in the government of the late roman empire*, in *CPh*, 29, 1934, 209 ss.; cfr. A. PIGNIOL, *L'empire chrétien (325-395)*, Paris, 1962, 353 che sostiene che l'assemblea provinciale nel tardo impero era diventata l'organo dei proprietari terrieri e di una stretta oligarchia municipale. Sulla fine di tali assemblee oltre a J. DEININGER, *Die Provinziallandtage der Römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr.*, München, 1965, 186, che parla di "Behinderung" dei funzionari dell'amministrazione imperiale; cfr. JONES, *Tir 3*, cit., 1015 ss. MARTINI, *Sulla partecipazione popolare cit.*, 709 ss., tra le cause della fine di tali assemblee annovera l'assenteismo. Sul funzionamento delle assemblee provinciali rimangono fondamentali gli studi di A. LEWIN, *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze, 1995; *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano* (F. AMARELLI ed.), Roma, 2005.

¹⁶³ PLRE 2, s. v. *Petronius 1*, 862-63.

¹⁶⁴ Nel concilio di Torino (*Concilia Gallica, 314-506* (C. MUNIER ed.), CC 148, Turnhout, 1963, 52-58,) al *can. 2* si discute il problema del primato della città metropolitana e la disputa

bre; vi partecipano *magistrati, honorati, legati e possessores*¹⁶⁵ di ogni provincia della diocesi *Septem provinciae*¹⁶⁶. Ne sono indicati scopi e criteri organizzativi generali. L'assemblea si prefigge il bene comune di tutte le province. Spetta ad essa inviare i delegati presso l'imperatore in caso di particolari difficili situazioni contingenti che riguardino il comportamento e l'amministrazione dei funzionari provinciali¹⁶⁷. Si stabilisce che, nel caso in cui i magistrati della *Novempopulana* e di *Aquitania* fossero trattenuti da impegni, queste province come è costume invieranno i loro rappresentanti. Per gli assenti è prevista una multa di cinque libbre d'oro per gli *iudices* e di tre libbre d'oro per *honorati vel curiales*, che chiaramente sono i *principales*.

L'editto, in sostanza, fissando come sede dell'assemblea la città di Arles, fa una precisa scelta che invece era mancata in due leggi precedenti entrambe del 392, C.Th. 12.12.12; 13, ove si indicavano, senza specificare, quali sedi del *concilium: una frequentior totius provinciae urbs* – nella prima – *una opulentior totius provinciae urbs* – nella seconda. In quanto al numero di legati da inviare alla corte imperiale o presso i sovrani barbari è plausibile supporre che fosse rimasto quello sancito dalle due seguenti leggi. In C.Th. 12.12.7 del 380 si stabilisce che non siano le città ad inviare i legati alla corte imperiale, ma che ne siano scelti tre dalla provincia – *tractato habitoque conventu tres e provincia ... deligantur* – mentre in C.Th. 12.12.9 del 382 indirizzata ai provinciali si dispone che se l'intera diocesi ne intende delegare uno o due, ad essi deve garantire l'*evectio* per l'utilizzo del *cursus publicus*; se invece ogni provincia decide di inviare i propri delegati dovrà assicurare loro l'autorizzazione ai mezzi di trasporto – *angariarum copia* – Entrambe le leggi non risultano abrogate. Va osservato infine che in C.Th. 12.12.12 del 392 si stabilisce che, qualora si rendesse necessaria la convocazione

è tra Vienne ed Arles. Sulla data del concilio KULIKOWSKI, *Two councils of Turin*, in *JThJ*, 47, 1996, 159-168, la pone tra il 397 e il 417; *contra* MATHISEN, *The Council of Turin (398/399) and the Reorganization of Gaul ca. 395/406*, in *JLA*, 6, 2, 2013, 264-307.

¹⁶⁵ MARTINI, *Sulla partecipazione popolare* cit., 711 ss., sulla base di C.Th. 12.12.12; e 13 (392) ritiene che alle assemblee provinciali venute meno in epoca giustiniana dovesse partecipare anche il popolo.

¹⁶⁶ Cfr. C. DEPLACE, s. v. *Septem Provinciae*, in *ODLA*, II, 1358.

¹⁶⁷ Nel V secolo due sono stati i casi emblematici di corruzione e cattiva amministrazione in Gallia: quello del prefetto Arvando (cfr. Sidon. *ep.* 1, 7) processato e condannato e quello rimasto impunito del prefetto Seronato il cui comportamento scorretto in campo giurisdizionale è denunciato da Sidonio che in *ep.* 5, 13 ove è definito novello Catilina. Cfr. S. PETRINI, *Situazione della giustizia e diritto nella Gallia romana della seconda metà del V secolo. La testimonianza di Sidonio Apollinare. Alcune osservazioni*, *Koinonia*, 38, 2014, 205-233; S. FASCIONE, *Seronato, Catilina e la moritura libertas della Gallia*, *Koinonia*, 40, 2016, 453-462. Sulle procedure giudiziarie messe in atto avverso gli abusi di governatori o altri funzionari imperiali cfr. V. MAROTTA, *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione* cit., 121-201.

di un'assemblea provinciale straordinaria, le istanze dei provinciali siano portate a conoscenza del prefetto, che le trasmetterà all'imperatore il quale si riserverà di accettarle. All'assemblea devono partecipare coloro che portano le insegne del primato, verosimilmente i *principales* oltre naturalmente agli alti funzionari imperiali.

Ho preso in considerazione, tra quelli attestati¹⁶⁸, alcuni esempi di delegazioni¹⁶⁹ galliche laiche ed ecclesiastiche risalenti al V secolo deliberate sicuramente dalle assemblee provinciali a cui partecipavano anche gli *ex principales honorati*. Scelta forse discutibile ma utile a mettere in luce il ruolo dei legati portavoci delle istanze degli abitanti delle province, ma nello stesso tempo quello dei *principales-honorati* cittadini che insieme ad altri rappresentanti – secondo Remo Martini¹⁷⁰ e la Pietrini¹⁷¹ anche al popolo – ne deliberavano la scelta e la missione che spesso riguardava la remissione di tributi.

La prima testimonianza riguarda la legazione di Eparchio Avito¹⁷².

Nel 421 Eparchio Avito viene inviato a Roma presso l'allora Augusto Costanzo III come delegato dell'assemblea provinciale per perorare l'esenzione di alcune imposte: così riferisce Sidonio Apollinare¹⁷³ nel Panegirico che gli dedicherà nel 455, quando sarà proclamato Augusto.

La seconda testimonianza attiene alla missione politica di Sidonio Apollinare¹⁷⁴ a Roma nel 467. Non ne conosciamo lo scopo, ma quasi certamente era per con-

¹⁶⁸ Nella tarda antichità sono attestate diverse delegazioni, Amm. 28, 6, 7 ricorda i delegati tripolitani inviati all'imperatore Valentiniano; Prisco, *frg* 12, 6, 4 menziona la propria delegazione presso Attila. Spesso erano i vescovi ad essere inviati come delegati presso gli ultimi imperatori romani o i sovrani barbari per trattare la pace o la concessione di territori. Di alcune missioni dà conto Sidonio nel suo epistolario. Sulle ambascierie cfr. MATHISEN, *Patricii, vescovi et sapientes*, cit., 227 ss.

¹⁶⁹ Sulle delegazioni ispaniche cfr. J.-F. RODRIGUES NEILA, *Las legaciones de las ciudades y su regulacion en los estatutos municipales de Hispania*, *Gerion* 28, 2010, 223-274.

¹⁷⁰ MARTINI, *Sulla partecipazione popolare* cit., 712 ss.

¹⁷¹ PIETRINI, *Situazione della giustizia* cit., 210 ss.

¹⁷² PLRE 2, s. v. *Eparchius Avitus* 5, 196-198; MATHISEN, *Sidonius and the reign of Avitus. A Study of Political Prudence*, in *TAPHA*, 109, 1979, 165-171; ID., *Avitus, Italy, and East A.D. 455-456*, in *Byz.* 51, 1981, 245 s. [232-247]; ID., *The Third Regnal Year of Eparchius Avitus*, in *CPh* 8, 1985, 326-335; ID., *The Third Regnal Year of Eparchius Avitus. The Interpretation of The Evidence*, in *Studies in the History, Literature and Society of Late Antiquity*, Amsterdam, 1991, 29 ss.

¹⁷³ Cfr. Sidon. *Paneg. Avit.: nec minus haec inter civilia jura secutus eligitur primus, iuvenis, solus mala fractae alliget ut patriae poscatque informe recidi vectigal*. Sui panegirici di Sidonio, dopo LOYEN, *Recherches historiques* cit., secondo il quale, "l'intérêt fondamental des écrits de Sidoine est d'être des documents d'histoire", cfr. B. GIROTTI, *Spunti storiografici nella panegiristica tardoantica tra realtà e deformazioni: indizi dalla testimonianza di Sidonio Apollinare*, in *La famiglia* cit., 181-199.

¹⁷⁴ J. HARRIES, *Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome AD. 407-485*, Oxford, 1994, 213 ss.

gratularsi con l'imperatore Antemio e confermargli la fedeltà della Gallia. Il racconto si snoda attraverso due epistole, entrambe dirette ad Erenius dopo il suo arrivo a Roma.

Nella prima, 1, 5 del 467, dopo aver ricevuto il permesso di utilizzare il servizio di trasporto dello stato – *cursus publicus* – verosimilmente con altri legati Sidonio intraprende il viaggio, attraversa montagne, città, fiumi finché non arriva nella città eterna, ove fervono i preparativi per il matrimonio di Ricimero¹⁷⁵.

Nella seconda, 1, 9 del 468, che delle due a me pare la più interessante, elenca le strategie che deve adottare il legato incaricato se vuole che la sua missione abbia successo.

La lettera si apre con la ripresa delle attività dopo l'interruzione dovuta alle nozze di Ricimero con la figlia di Antemio – *id est post imperii utriusque opes euentilatas* (cioè dopo che le ricchezze dei due imperi erano state buttate al vento). Sarà il prefetto Paolo la cui scienza non ha rivali ad aiutarlo a trovare un membro assai influente per essere introdotto al Senato – *per hunc primum, si quis quoquo modo aulam gratiae aditus* – e insieme a lui tentare di capire tra le più alte personalità del Senato – *potissimum procerum* – chi possa soddisfare le sue aspettative e speranze: *spebus ualeret nostris opitulari*. Pochi coloro sui quali contare. Tanti i senatori ricchi ed eminenti per nascita, rispettabili per età, ma fra tutti brillavano i due *fastigiatissimi consulares* Gennadio Avieno e Cecina Basilio, di ognuno dei quali vengono messe in rilievo le rispettive virtù e i meriti. La scelta naturalmente cade su Basilio che è stato sempre attento al *beneficium*. Con il suo aiuto – continua Sidonio – avrei potuto portare a termine felicemente la missione affidata alla mia delegazione *de Arveniae petitionibus*.

Sono le idi di gennaio e l'imperatore ricopre il consolato per la seconda volta. Il patronus Paolo lo esorta a comporre un poema – si tratta del panegirico¹⁷⁶ – agguinzando che in questo modo i suoi affari avranno successo. Io, dice Sidonio, mi metto al lavoro e lui interviene in mio favore presso Antemio e mi fa nominare prefetto della città. La lettera si conclude con l'affermazione che è arrivato alla prefettura anche in virtù della sua penna.

Il terzo esempio è inerente ai tre delegati che – *gestis decretalibus* – sono inviati a Roma nel 469 presso il Senato per sostenere contro il prefetto Arvando¹⁷⁷ le accuse di corruzione e di tradimento per la sua compromissione con il re dei Goti, invitato da lui tramite lettera a non firmare la pace con l'imperatore Antemio.

¹⁷⁵ Sui rapporti tra Maioriano e Ricimero cfr. OPPEDISANO, *Il generale contro l'imperatore* cit., 543 ss.

¹⁷⁶ Sul testo cfr. OPPEDISANO, *In lode di Antemio* cit., 126 ss.

¹⁷⁷ PLRE 2, s. v. *Arvandus*, 157-158.

Il processo, che dal punto di vista delle funzioni giudiziarie del Senato romano in ambito criminale è stato oggetto di uno studio accurato da parte della collega Pietrini¹⁷⁸, si conclude con la condanna a morte di Arvando colpevole di lesa maestà, pena che sarà poi tramutata in esilio. La vicenda è descritta da Sidonio Apollinare che per l'occasione si trova a Roma. Non assiste al processo ma con altri amici invano cerca di consigliare Arvando sul comportamento da tenere durante l'interrogatorio.

L'epistola¹⁷⁹ composta dopo il suo ritorno a Lione e indirizzata a Vincentius¹⁸⁰ così recita:

Angit me casus Aruandi – scrive all'amico – *nec dissimulo quin angat... amicus homini fui supra quam morum eius facilitas uarietasque patiebantur...* La prima prefettura di Arvando – prosegue Sidonio – era stata gestita bene ed aveva riscosso il consenso di tutti; la seconda era stata un disastro; Arvando che a causa dei debiti contratti era diventato sempre più arrogante e corrotto, venne arrestato e spogliato delle insegne fu condotto a Roma ove fu preso in custodia in Campidoglio dall'amico *comes sacrarum largitionum* Flavius Asellus.

Intanto i tre legati che Sidonio conosce bene e ai quali è legato da rapporti affettivi partono dalla Gallia alla volta di Roma per sostenere le accuse contro il prefetto sulla base della lettera di Arvando di cui ho detto prima. *Interea* – afferma Sidonio – *legati prouinciae Galliae, Tonantius Ferreolus¹⁸¹ praefectorius, Afranii Syagrii consulis e filia nepos, Taumastus¹⁸² quoque et Petronius maxima rerum et uerborumque scientia praediti... praeuium Aruandum publico nomine accusaturi cum gestis decretalibus insequuntur. Qui inter cetera quae sibi prouinciales agenda mandauerant interceptas litteras deferebant, quas Aruandi scriba correptus dominum dictasse profitebatur. Haec ad regem Gothorum charta uidebatur emitti, pacem cum Graeco imperatore dissuadens [...]*

Tale lettera secondo i giureconsulti era la prova del crimine di lesa maestà, dato che riguardava l'imperatore Antemio e coinvolgeva Eurico re dei Goti. Dopo due settimane viene celebrato il processo e Arvando, che confessa di essere l'autore della lettera, è condannato a morte e condotto in carcere nell'isola Tiberina, dove rimane trenta giorni in attesa della grazia¹⁸³. Sidonio conclude il racconto

¹⁷⁸ Cfr. PIETRINI, *Il processo di Arvando. Il racconto di Sidonio Apollinare*, in Ravenna Capitale. *Giudizi, giudici* cit., 1, 301-321, note e bibliografia; cfr. inoltre V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico*, Bari, 1998, 427; 452.

¹⁷⁹ Sidon. ep. 1, 7.

¹⁸⁰ PLRE 2, s. v. *Vincentius*, 1168.

¹⁸¹ Ferreolo da prefetto riceve gli elogi di Sidonio in ep. 7, 12.

¹⁸² Thaumastus è il destinatario di ep. 5, 7.

¹⁸³ Qui Sidonio erroneamente attribuisce il termine dei trenta giorni a Tiberio anziché a Teodosio, come emerge da C.Th. 9.40.13 (380/392?).

dicendo che egli e altri notabili si erano adoperati – nonostante Arvando li avesse cacciati via in malo modo, convinto di essere colpevole di concussione ma non di tradimento – per cambiare la pena in confisca dei beni e nella condanna all’esilio. Sappiamo che fu condannato all’esilio¹⁸⁴.

Dal racconto di Sidonio emergono tre dati rilevanti:

- 1) l’importanza della scelta dei delegati fatta anche dai *principales-honorati*; la preparazione oratoria di costoro che per il successo della missione dovevano essere, *maxima rerum et uerborumque scientia praediti*;
- 2) gli abitanti delle province attraverso le assemblee, a cui partecipavano anche i *principales-honorati* e i *possessores*, controllavano la condotta e l’amministrazione dei funzionari imperiali che se colpevoli venivano posti sotto accusa;
- 3) l’intervento degli *honorati* era decisivo ai fini della sentenza e nel nostro caso della pena di morte: che poteva essere mitigata o cambiata in condanna all’esilio.

Quanto contasse per un funzionario imperiale, nella fattispecie un ex governatore, l’appoggio dei notabili locali emerge dall’epigrafe nota come “marmo di Torigny”¹⁸⁵. L’iscrizione posta il 16 dicembre del 238, ha come dedicatario T. Sennius Solemnis notevole della *civitas Viducassium* protagonista dell’episodio narrato da Aedinius Iulianus, prefetto del pretorio e ex governatore della Lugdunensis nella lettera riportata sul lato destro del monumento e indirizzata a Badianus Comnianus *procurator vice praesidis agens* della stessa provincia. Durante il *Concilium Galliae* del 220, così recita il testo di Aedinius, il suo predecessore Claudius Paulinus fu attaccato da alcuni delegati che si ritenevano lesi nei loro interessi dal comportamento dell’ex governatore e tentarono di far approvare dall’assemblea un’accusa formale nei suoi riguardi. L’intervento di Solemnis che affermò di non avere ricevuto dai suoi concittadini nessuna istruzione in merito a ciò, anzi essi avevano espresso lode e approvazione per Claudius Paulinus, fece cadere ogni accusa.

A ben vedere già nella *Lex Irnitana*¹⁸⁶, si stabiliva che nessun legato poteva agire *adversus mandata decurionum conscriptorumve*; e che si poteva esperire un’azione per il risarcimento contro quanti *dolo malo* avessero violato intenzionalmente le istruzioni ricevute o avessero agito in ritardo¹⁸⁷.

¹⁸⁴ Paul. Diac. *Hist. Rom.* 15, 2.

¹⁸⁵ CIL XIII, 3162/ II. Sull’epigrafe cfr. il prezioso commento di MAROTTA, *Conflitti politici* cit., 197-199.

¹⁸⁶ M. CRAWFORD, *Roman Statutes*, London, 1996.

¹⁸⁷ *Lex Irnitana* XLVII (Crawford). Sul passo MAROTTA, *Conflitti politici*, cit., 200 e nota 241; sul testo della legge, cfr. tra gli altri F. LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius*

L'ultimo esempio concerne una missione ecclesiastica, che poi non era rara né unica in epoca tardoantica¹⁸⁸, compiuta dal vescovo Sidonio nel 474 presso la corte burgunda per scagionare dall'accusa di tradimento lo zio Apollinare, il quale aveva appoggiato la nomina di Giulio Nepote ai danni di Glicerio sostenuto dai Burgundi. Anche in questo caso la narrazione della vicenda viene spalmata su due lettere 5, 6 e 5, 7 l'una indirizzata allo zio Apollinare e l'altra a Thaumastus fratello di Apollinare. In *ep.* 5, 6 Sidonio afferma di trovarsi già a Vienna presso Thaumastus che pur addolorato per la recente vedovanza è in ansia per il fratello Apollinare a causa della malvagità di alcuni calunniatori. Egli sa infatti che il rapporto avvelenato di alcuni scellerati è arrivato in segreto al *magister militum* Chilperico, *victoriossimus vir*; Apollinare è accusato di aver incoraggiato la città di Vaison a sostenere il nuovo imperatore Nepote contro Glicerio. Se, prosegue Sidonio, Apollinare ha dei sospetti deve informarmi subito in modo da poter indagare e intervenire per mitigare la collera del re.

L'altra lettera, 5,7 diretta a Thaumastus, si apre con la notizia di essere riuscito a smontare l'accusa di tradimento di Apollinare presso il tetrarca, termine che evoca la coreggenza di Chilperico, dato che le tracce dei delatori non hanno inficiato la leale sagacia degli amici. A questo punto con un'enfasi retorica impressionante fatta di aggettivi e sostantivi dispregiativi che si snodano in una crescente *climax* vengono dipinti i delatori, che poi erano quelli ai quali lo stesso Thaumastus aveva sentito dire che la Gallia aveva sopportato a lungo di vivere con i barbari, i quali poi si erano dimostrati più buoni di loro. Ancora una volta la missione del notabile vescovo si conclude felicemente.

Ma l'attività dei *principales honorati* non finisce qui. Ho detto prima che essi partecipavano anche alle acclamazioni imperiali, come avvenne a Tolosa e ad Arles per acclamare Augusto Avito nel 455¹⁸⁹; e alle elezioni vescovili nella duplice veste di elettori ed eletti.

Romanorum, Napoli, 1993; G. WOLF, *Die Lex Irnitana. Ein Römischen Stadtrecht aus Spanien*, Darmstadt, 2011.

¹⁸⁸ Della missione dei quattro vescovi gallici inviati a Roma nel 475 per trattare la pace tra l'imperatore ed Eurico dà notizia Sidonio in *ep.* 7, 6; Costanzo di Lione, *Vit. Germani*, III, 16-17 ricorda le due missioni di Germano di Auxerre in Britannia; sulla legazione del vescovo Epifanio presso Gundobade e quella di Ennodio a Costantinopoli presso Anastasio, cfr. L. DI PAOLA LO CASTRO, *Feminae religiosae e viduae nella Corrispondenza di Ennodio*, in *Verborum violis multicoloribus* cit., 218 e nota 12 [217-245].

¹⁸⁹ Hydat. *Chron.* 163 (455): *Ipsa anno in Galliis Avitus civis ab exercitu gallicano et ab honoratis primum Tolosae dehinc apud Arelatam Augustus appellatur.*

3. *Principales-honorati* ed elezioni episcopali nella Gallia tardoantica

Che l'ambito ecclesiastico gallico tardoantico fosse piuttosto articolato e denso di contrasti lo hanno dimostrato tra gli altri gli studi di Ch. Pietri¹⁹⁰ e R. Mathisen¹⁹¹, quelli della Consolino¹⁹², di Giovanni¹⁹³, Gaillard¹⁹⁴ o quelli più recenti di McLaughlin¹⁹⁵, Lizzi Testa¹⁹⁶ e De Salvo¹⁹⁷. Tali ricerche hanno analizzato il lento processo di cristianizzazione della Gallia¹⁹⁸, le sue trasformazioni, il suo impatto sul territorio e sulle campagne ove il culto pagano resiste a lungo, e infine i rapporti con l'aristocrazia. Di converso non sono mancate indagini sui centri religiosi come quello assai noto di Lerino¹⁹⁹ che sotto la guida di Onorato accolse

¹⁹⁰ Cfr. C. PIETRI, *Remarques sur la topographie chrétienne des cités de la Gaule entre Loire et Rhin (des origines au VIIe siècle)*, RHEF, 62, 1976, 189-204; ID., *L'espace chrétien dans la cité. Le vicus Christianorum et l'espace chrétien de la cité Arverne (Clermont)*, RHEF, 66, 1980, 177-209; ID., *Remarques sur la christianisation du nord de la Gaule (IVe –VIe siècle)*, in RN, 64, 1984, 58-68; ID., *Chiesa e comunità locali nell'Occidente cristiano (IV-VI d.C.) l'esempio della Gallia*, in *Società romana e impero tardoantico. Le merci, gli insediamenti* (a cura di A. GIARDINA), 3, Roma, 1986, 761-795; 923-934.

¹⁹¹ MATHISEN, *Ecclesiastical Factionalism and Religious Controversy in Fifth-Century Gaul*, Washington, 1989.

¹⁹² CONSOLINO, *Ascesi e mondanità* cit., 120 ss.; EAD., *Travolti dall'ascesi* cit., 110 ss. cit., 101-127.

¹⁹³ S. GIOANNI, *Moines et évêques en Gaule aux Ve et VIe siècles: la controverse entre Augustin et les moines provençaux*, in *Mediévales*, 38, 2000, *L'invention de l'histoire*, 149-161; cfr. inoltre, BEAUJARD, *L'évêque en Gaule aux Ve VIe siècle*, in *La fin de la cité* cit., 135 ss.; R. ALCIATI, *Monaci, vescovi e scuole nella Gallia tardoantica*, Roma, 2009; E. GERMINO, *Vescovi e scuola nella Gallia tardoantica*, in RSCr, 9,1, 2012, 183-194 in cui si discute anche del libro dell'Alciati.

¹⁹⁴ F.D. GILLIARD, *L'empreinte chrétienne en Gaule du IVe au IXe siècle*, Turnhout, 2014.

¹⁹⁵ A.E.T. MCLAUGHLIN, *Ordinary Christians and The Fifth-Century Reforms of the Church in Gaul*, in *The Fifth-Century* cit., 261-272.

¹⁹⁶ LIZZI TESTA, *L'église, les domini*, cit., 76 ss.; EAD., *I vescovi e il governo* cit., 149 ss. Sull'atteggiamento di alcuni vescovi gallici accusati di tradimento (Greg.Tur. HF 2, 26 e 10, 31), cfr. le interessanti riflessioni della stessa studiosa nel contributo, *I vescovi traditores nei regni romano-germanici*, in L. MONTEVECCHIO, *Tradimento e traditori nella Tarda Antichità. Atti del convegno internazionale, Roma 18-19 marzo 2015*, Perugia, 2017, 156-160.

¹⁹⁷ DE SALVO, *Giochi di potere* cit., 440 ss. con bibliografia pertinente.

¹⁹⁸ Sul cristianesimo quale componente essenziale della romanità tardoantica nella Gallia, cfr. M. SOT, *Le baptême de Clovis et l'entrée des Francs en romanité*, in *Bull. dell'Ass. G. Budé*, Paris 1996, 64 ss.

¹⁹⁹ Cfr. il classico studio di S. PRICOCO, *Il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico*, Roma, 1978.

nel suo grembo molti esponenti della nobiltà²⁰⁰ o quell'altro del Giura. Ciò che colpisce è comunque il ruolo e il potere crescente dei vescovi²⁰¹.

Ove si rifletta, come nella maggior parte dei casi l'episcopato gallico fosse appannaggio dell'aristocrazia senatoriale e municipale, emergono le ragioni più che plausibili della scelta della carriera ecclesiastica da parte di molti notabili, non più protagonisti della scena amministrativa romana, scelta che ha fatto parlare²⁰² di "politicizzazione delle cariche episcopali"²⁰³ o addirittura di "aristocratizzazione dell'episcopato"²⁰⁴.

E se, già nel IV secolo, come è stato affermato²⁰⁵ "you scratch a bishop you will most likely find a *curialis*", possiamo immaginare quanto tra V e VI secolo l'episcopato potesse essere ambito dagli aristocratici gallici costretti da una parte ad assistere al declino delle curie e dall'altra all'esclusione dall'Assemblea del Senato di Roma e comunque dalle cariche civili. Da vescovi avrebbero acquisito quel potere che li avrebbe fatti diventare interlocutori privilegiati delle autorità secolari²⁰⁶, e in virtù della propria appartenenza sociale avrebbero potuto assicurare una migliore assistenza ai propri fedeli, perché più capaci di comprendere i giochi politici o di trattare con imperatori e re barbari.

²⁰⁰ Ennod. *epp.* 6, 24; 7, 14 indirizzate ad Arcotamia esponente della nobiltà gallica il cui figlio era entrato a far parte della comunità di Lerino; cfr. DI PAOLA LO CASTRO, *Feminae religiosae e viduae* cit., 222-23. Spesso coloro che abbracciavano la vita ecclesiastica erano uomini sposati, come lo stesso Ennodio, Paolino di Nola, Sidonio, e altri, i quali di comune accordo con le mogli abbandonavano la vita secolare, cfr. T. SARDELLA, *La crisi degli uomini sposati nelle strutture ecclesiastiche (VI secolo)*, in *Les élites au Haute Moyen Age. Crises et renouvellements*, Turnhout, 2006, 69-98; P. MASCOLI, *Sidonio marito e vescovo: matrimonio ed interesse religioso nella Gallia del V secolo*, C/C 11, 2016, 193-200.

²⁰¹ Sui poteri dei vescovi cfr. *infra* note 205, 206 e 207. Sulla loro elezione in età tardoantica, vd. anche F. GANSHOF, *Note sur l'élection des évêques dans l'Empire romain au IV^e siècle et pendant la première moitié du Ve siècle*, in *RIDA*, 4, 1950, 467-498; JONES, *TIR*, cit., 2, 915-920; J. GAUDEMET, *Les élections dans l'Église latine des origines au XVI^e siècle*, Paris, 1979.

²⁰² P. NORTON, *Episcopal Elections 250-600. Hierarchy and Popular Will in Late Antiquity*, Oxford, 2007, 178-180.

²⁰³ PIETRI, DUVAL, PIETRI (†), *Peuple chrétien ou plebs* cit., 380 ss.

²⁰⁴ FASCIONE, *Gli altri al potere* cit., 185 ss.

²⁰⁵ F.D. GILLIARD, *Senatorial Bishop in the Fourth Century*, in *HThR*, 77, 1984, 155 [153-175].

²⁰⁶ Cfr. LEPALLEY, *Le patronat épiscopal* cit., 21 ss.; C. RAPP, *Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition*, Berkeley, 2005, 284-289. Tuttavia la scelta vescovile, in qualche caso non era strumento per ottenere potere, ma un modo per coniugare la propria cultura con la fede, questo sembrerebbe il caso di Sidonio, cfr. VAN VAARDEN, *Episcopal Self-Presentation: Sidonius Apollinaris and the Episcopal Election in Bourges AD 470*, in *Episcopal Elections in Late Antiquity* (J. LEEMANS, P. VAN NUFFELEN, S. W. J. KEOUGH, C. NICOLAHYE eds.), Berlin, 2011, 555-561; LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit. 155 s.

Il vescovo, in realtà, era diventato la principale figura di riferimento a livello locale e regionale, un manager dalle mille risorse e dai grandi poteri civici²⁰⁷ a cui si aggiungevano quelli esercitati attraverso la *audientia episcopalis*²⁰⁸ a tutti nota e il *privilegium fori*²⁰⁹. Il suo ruolo all'interno delle città appariva rafforzato soprattutto in situazioni contingenti a fronte di funzionari corrotti, imperatori incapaci, o in particolari situazioni economiche²¹⁰. I suoi interventi avevano acquistato sempre più forza e rilievo in considerazione anche del coevo arricchimento della Chiesa²¹¹.

E anche se, come giustamente ha osservato Rita Lizzi²¹², le funzioni del vescovo espletate in stretta relazione con l'amministrazione cittadina non implicavano l'integrazione nella burocrazia, in Gallia per la sua designazione non mancavano pressioni esterne dai vescovi metropolitani, dai prelati che aspiravano al seggio episcopale, dalle autorità politiche centrali, e soprattutto dalle *élites* locali.

²⁰⁷ Cfr. P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella tarda antichità*, tr. it., Roma-Bari, 1995; *L'évêque dans la cité du IVe au Ve siècles. Image et autorité* cit.; BEAUJARD, *Cités, évêques, et martyrs en Gaule à la fin de l'époque romaine*, in *Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe – XIIIe siècle). Actes du colloque de Rome, 27-29 octobre 1988*, Roma, CEFR 149, 1991, 175-191; LIZZI TESTA, *Privilegi economici e definizioni di «status»: il caso del vescovo tardoantico*, in *RAL ser.* 9, 11, 2000, 55-103; EAD., *I vescovi, i barbari e l'impero di Roma*, in I. BALDINI, S. COSENTINO, *Potere e politica nell'età della famiglia teodosiana (395-455)*, Bari, 2013, 27-50; *The Role of the Bishop* cit. La LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit., 149 ss., sottolinea come gli spazi di intervento dei vescovi si siano ampliati notevolmente con Giustiniano, attraverso la scelta dei funzionari imperiali, in cui essi sono coinvolti assieme ai notabili locali, cfr. *Constit. Prag. App.* VII, 12. In realtà, questo provvedimento già preannunciato in Nov. 8, 14 del 535, in cui i governatori dovevano giurare alla presenza dei vescovi e dei *primate provinciarum*, significava anche l'estromissione dell'aristocrazia senatoria dall'amministrazione provinciale, riservata ad elementi locali (*ex ipsis provinciis*).

²⁰⁸ Basilari gli studi di G. CRIFÒ, *Audientia episcopalis* in *Institutions* cit., 397-410; B. SIRKS, *The episcopalis audientia in Late Antiquity*, in *Droit et Culture* 65, 1, 2013, 79-88; S. PULIATTI, *L'episcopalis audientia* tra IV e V secolo, in *Koinonia*, 40, 2016, 299-330, A. CANNOBIO, *A proposito della Constitutio Sirmondiana I e della episcopalis audientia in età costantiniana*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica* (a cura di D. MANTOVANI), Bari, 2019, 229-265. Sul rapporto tra vescovi, giudici e governatori cfr. ESCRIBANO PAÑO, *Bishops Judges and Emperors* cit., 105-126.

²⁰⁹ Cfr. A. BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005, 1-105.

²¹⁰ Emblematico l'episodio di Cesario di Arles relativo alla remissione delle tasse, *Vit. Caes.* 1,21, cfr. W. KLINGSHIRN, *Cesarius of Arles. The Making of Christian Community in Late Antique Gaul*, Cambridge, 1994; LIEBESCHUETZ, *The Decline* cit., 141 ss; LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit., 159 e note.

²¹¹ P. BROWN, *Through the Eye of the Needle. Wealth, the Fall of Rome and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD*, Princeton-Oxford, 2012.

²¹² LIZZI TESTA, *I vescovi e il governo* cit., 163 e note.

Non era facile conciliare gli interessi di tutti e farli convergere su di un candidato la cui nomina spesso si trasformava in un'operazione politica lunga e difficile e raramente si raggiungeva l'unanimità: emblematici e forse unici rimasero il caso di Onorato ad Arles nel 430, e quello di Ravennio nel 449, eletti vescovi secondo *desideria cleri, honoratorum et plebis*. Frequenti i conflitti tra gli elettori sul nome del candidato, il clero mostrava il suo ascendente spirituale, l'*ordo* il suo prestigio sociale, e allora la posizione della *plebs*²¹³ diventava determinante, come era decisivo il suo intervento nel caso in cui l'eletto mostrasse reticenza ad accettare l'incarico o al contrario bisognava destituirlo. I cittadini di Arles cercarono l'aiuto dei militari per trattenere Ilario. Gli abitanti di Riez riuscirono a scovare Massimo che si era nascosto dopo l'elezione. Un'insurrezione popolare nel 407/408 destituì i vescovi nominati durante l'usurpazione di Costantino III. Al contrario, come vedremo tra poco, poteva accadere che la *plebs* fosse invitata a non esprimere il proprio voto o che l'*élite* venisse esclusa.

La procedura elettorale episcopale²¹⁴ adottata era quella seguita per l'elezione dei magistrati civili. E così nelle fonti troviamo termini ed espressioni del lessico politico: *ad suffragia ferenda conuenerant*²¹⁵; oppure i verbi *flagitare, postulare*; o ancora si parla di *suffragatores*, di *plosores*²¹⁶, di *candidatus*²¹⁷; il sostantivo *ambitus* evoca la campagna elettorale come la *turba competitorum*²¹⁸. Poteva esserci una sorta di *commendatio* da parte di un vescovo in favore del suo successore: questo fu il caso di Onorato che designò come suo successore Ilario²¹⁹. Tuttavia gli *Statuta Ecclesiae antiqua*²²⁰ ribadivano che l'elezione dovesse avvenire sempre con il consenso dei rappresentanti dell'elettorato su una rosa di tre nomi.

A me pare che l'episcopato gallico nella seconda metà del V secolo in occasione delle elezioni fosse poco rispettoso sia delle disposizioni imperiali²²¹ sia delle direttive papali e dei canoni conciliari²²², anzi presentasse una situazione a dir

²¹³ Il termine *plebs* è usato per indicare il popolo soggetto al vescovo, che Papa Leone equipara al *conventus minor*. Inoltre in C.Th. 9.45.5 del 432 troviamo menzionati insieme l'*ordo plebeiorum* e l'*ordo decurionum*.

²¹⁴ Sulle elezioni episcopali, cfr. JONES, *TIR* 3, cit., 1363 ss.; per altri riferimenti *supra* note 193; 194; 195.

²¹⁵ Sulp. Sev. *Vit. Mart.* 9, 2.

²¹⁶ Sidon. *ep.* 4, 25, 2.

²¹⁷ Sidon. *ep.* 7, 5, 12.

²¹⁸ Sidon. *ep.* 4, 25, 1; 7, 8, 3; 7, 9, 2.

²¹⁹ *Vit. Hilar.* 9.

²²⁰ MUNIER, *Concilia* cit., 166.

²²¹ In Nov. Val. 17, 2 (443), non solo si ritiene irregolare l'elezione di Ilario ma anche si stabilisce che ogni elezione episcopale deve essere autorizzata dal pontefice.

²²² R. BARCELONA, *Una società allo specchio. La Gallia Tardoantica e i suoi concili*, Soveria Mannelli, 2012.

poco paradossale: i membri dell'aristocrazia potevano essere eletti vescovi e da *honorati* laici far parte degli elettori. Questo è quel che traspare da alcune lettere papali e da taluni canoni conciliari finalizzati a disciplinare le modalità elettive e soprattutto dall'epistolario di Sidonio²²³, testimone della gestione, si direbbe in qualche modo "autonoma", di una elezione episcopale.

Senza addentrarci nel problema delle disposizioni papali o decretali²²⁴ che peraltro esula dal nostro discorso, per quel che concerne le lettere papali va detto anzitutto che era stato Siricio papa dal 384 al 389²²⁵ a stabilire che le decisioni del pontefice andavano poste sullo stesso piano del diritto sinodale e quindi paragonabili alle costituzioni imperiali. Dubitiamo sulla applicazione di tali decisioni almeno all'inizio nel V secolo come dimostra la lettera che Papa Innocenzo inviò ai vescovi della prefettura gallica riuniti nel concilio di Toledo²²⁶ con la quale proibiva l'accesso all'episcopato ai laici provenienti da settori amministrativi e militari, agli avvocati e soprattutto ai curiali. Il suo divieto rimase disatteso. Le cose non andarono diversamente con i suoi successori anche perché questo perio-

²²³ L'epistolario di Sidonio è sicuramente un osservatorio privilegiato delle vicende della Chiesa della Gallia ("the eldest daughter of Rome" secondo B. SIRKS, *Misericordia in 5th-6th Century Gaul?* in *Koinonia*, 43, 2019, 633) e delle elezioni episcopali in cui egli stesso si trovò coinvolto. Su questo autore e sul suo carteggio esiste una vastissima bibliografia, dopo C.E. STEVENS, *Sidonius Apollinaris and His Age*, Oxford, 1933; cfr., tra gli altri LOYEN, *Sidoine Apollinaire* cit., 19 ss.; ID., *Sidoine Apollinaris. Correspondance*, Voll. 2, Cambridge Mass.-London, 1970; I. GUALANDRI, *Furtiva lectio. Studi su Sidonio Apollinare*, Milano, 1979; F. GIANNOTTI, *Criteri organizzativi nell'epistolario di Sidonio Apollinare: il caso del terzo libro*, in *AFLS*, 2001, 27-38; VAN WAARDEN, *Sidonio poeta e vescovo*, in *VetChrist*, 48, 2011, 99-113; L. FURBETTA, *Minime ignarus, quod ita mens pateat in libro velut vultus in speculo: l'écriture épistolaire d'après Sidoine Apollinaris*, in *La lettre-miroir dans l'occident latin et vernaculaire du Ve au XVe siècle* (D. DEMARTINI et Al. édd.), Paris, 2018, 99-112; *Lo specchio del modello. Orizzonti intertestuali e Fortleben di Sidonio Apollinare* (a cura di A. DI STEFANO, M. ONORATO), Napoli, 2020; *The Edinburgh Companion* cit. . Sulla poetica e sui poemi sidoniani, da ultimo vd. M. ONORATO, *Il castone e la gemma. Sulla tecnica poetica di Sidonio Apollinare*, Napoli, 2016; ID., *Pingua alabastra. Metaliterature and Intertextuality in Sidonius Apollinaris' Carmen 9*, in *Literature Squared. Self Reflexivity in Late Antique Literature* (J. HERNÁNDEZ LOBATO, O. PRIETO DOMÍNGUEZ eds.), Turnhout, 2020, 41-63 (61-63, bibliografia aggiornata); *Epistolario. Sidonio Apollinare* (P. MASCOLI cur.), Testi Patristici, Città Nuova, Roma 2021.

²²⁴ Cfr. i lavori di T. SARDELLA, *Decretali e concili romani, Introd.*, in A. DI BERARDINO, *I canoni dei concili della Chiesa antica II. I concili latini*, Roma, 2008, 9-25; EAD., *La "gerarchia delle fonti normative" nelle decretali di Damaso e Siricio. Lex, traditio, decretalis, consuetudo, ius*, in *Lex et religio. XL Incontro di studiosi dell'Antichità cristiana*, Roma 2012, Roma, 2013, 557-586.

²²⁵ *Siric. ep.* 5, 1; *Coll. Avell.* 91. Cfr. SARDELLA, *Il papato e la Spagna. Diffusione e ricezione della lettera di Siricio a Imerio di Tarragona*, in *Dinamiche politico-ecclesiastiche nel Mediterraneo cristiano tardoantico. Studi per Ramon Teja*, Roma, 2017, 235-254.

²²⁶ *Innoc. I, ep.* III, PL 20, coll. 486-488.

do in Gallia era connotato da una riconfigurazione della gerarchia ecclesiastica orientata verso forme di primazia locale come è stato sottolineato di recente da Dunn²²⁷ a proposito della posizione assunta da Ilario vescovo di Narbona su cui era intervenuto Papa Zosimo²²⁸.

Quest'ultimo nel 417 con un'epistola²²⁹ indirizzata a tutti i vescovi residenti nelle *Galliae* stabilisce che nessun ecclesiastico di qualsiasi grado e di qualsiasi luogo può recarsi dalla Gallia a Roma senza l'autorizzazione del vescovo metropolitano di Arles. Privilegio quest'ultimo concesso a Patroclo che esercita la sua autorità di vescovo metropolitano sulla *Viennensis*, sulla *Narbonensis Prima* e sulla *Narbonensis Secunda*. Infatti con un'altra epistola²³⁰ Zosimo interviene nei contrasti tra il metropolitano Patroclo e Proculo vescovo di Marsiglia la cui elezione nella *Viennensis* era avvenuta senza la partecipazione di Patroclo. In realtà sotto il contrasto religioso si celava la disputa del primato politico tra Vienna ed Arles, risolto a favore di quest'ultima, già sede della prefettura; il titolo di città metropolitana, d'altra parte conferiva prestigio al suo vescovo e autorità nelle elezioni delle altre città.

Il provvedimento più importante di Papa Zosimo, comunque, ai fini del nostro assunto è quello riportato nell'epistola 9²³¹ indirizzata ad Esichio vescovo di Salona: riguarda il veto ad essere eletti vescovi non soltanto ai monaci e al popolo ma anche a tutti i laici, essendo egli venuto a conoscenza che *nonnullos ex monachorum, populari coetu... et laicos ad sacerdotium festinare*. Ma quel che più conta, Zosimo osserva che l'aspirazione all'episcopato in Gallia era diventata *praesumptio familiaris*.

Anche Papa Bonifacio nel 422 con un'epistola²³² diretta al vescovo narbonense Ilario ribadisce il principio che in ogni provincia non si può eleggere il vescovo senza la partecipazione del vescovo metropolitano. La decisione papale faceva seguito alle lamentele del clero e della *plebs* della Chiesa *lulubensis* (sic!).

Fino a questo momento i divieti dei pontefici parlano genericamente di laici, nei quali sicuramente erano inclusi i *principales-honorati*.

Questi ultimi come elettori sono evocati da papa Celestino I e da papa Leone Magno.

²²⁷ G.D. DUNN, *Qui habuerit antiqua consuetudo: Zosimus of Roma and Hilary of Narbona*, in *RHE*, 110, 1/2, 2015, 31-55.

²²⁸ Cfr. M. MARCOS SANCHEZ, *Papal Authority, Local Autonomy and Imperial Control. Pope Zosimus and the Western Churches (a. 417-418)*, 145-165, in *The Role of the Bishop* cit., 145-165.

²²⁹ Zosim. *ep.* 1, PL 20, coll. 612.

²³⁰ *Id. ep.* 5, PL 20, coll. 665-666.

²³¹ *Id. ep.* 9, PL 20, coll. 676.

²³² Bonif. I, *ep.* 12, PL 20, coll. 772.

Papa Celestino nel 428 con una lettera²³³ destinata ai vescovi della *Viennensis* e della *Narbonensis* ordina che nessun laico deve essere eletto vescovo, anche se vedovo; le ordinazioni illecite devono essere rimosse e inoltre nessun vescovo sia ordinato contro la volontà della comunità: *nullus invitis detur episcopus*. A questo divieto aggiunge una direttiva sulla necessità del consenso e dei *desiderata* di tutto l'elettorato: l'elezione episcopale deve avvenire con il consenso del clero, della *plebs* e dell'*ordo*, cioè dell'aristocrazia municipale: *cleri, plebis et ordinis consensus et desiderium*.

Il principio dell'unanimità viene ribadito anche da Papa Leone Magno in due epistole; la 10, 6²³⁴ indirizzata a tutti vescovi della *Viennensis* recita: *teneatur* (scil. per l'elezione) *scriptio clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis*²³⁵... *qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur*; la 40 del 449²³⁶ invece si apre con la manifestazione della sua gioia nell'apprendere che alla morte di Ilario nella città di Arles è stato eletto vescovo Ravennius *secundum desideria cleri, honoratorum et plebis*. È stata, osserva il Papa, un'*electio pacifica atque concordis, cui nec merita, nec studia civium defuerunt*. La sua felicità è tale che scrive²³⁷ a Ravennius per congratularsi con lui: dopo avergli suggerito di ispirare il suo incarico alla modestia, costanza, mansuetudine e pazienza, gli raccomanda una cosa molto importante dal punto di vista del diritto canonico, l'osservanza delle norme ecclesiastiche (*ecclesiasticarum legum non ignara est tua dilectio*) e infine di informarlo *saepius de processu actuum*.

Da segnalare infine la lettera di Papa Simmaco del 502²³⁸ diretta a Cesario vescovo di Arles, con la quale non solo si proibisce a chiunque di accedere all'onore dell'episcopato *per ambitum* o *per suffragium* di uomini potenti che sono stati pagati – clausola ribadita nel *libellum* allegato ad un'altra lettera precedente – ma anche si riafferma con forza che non si deve ricorrere al *suffragium* di persone potenti né costringere *clerici* e *cives* a sottoscrivere il decreto di nomina, che deve essere unanime: *si quis episcopatum desiderat, data pecunia potentes personas minime suffragatrices adhibeat; nec decretum sibi faciendum clericos vel cives subscribere, adhibito cuiuslibet generis timore, compellat, vel praemiis aliquibus*

²³³ Coelist. I, ep. 4, 2; 5; 6, PL coll. 433-435.

²³⁴ Leon. I, ep. 10, 6, PL 54, coll. 634.

²³⁵ Anche Valentiniano III in Nov. Val. 17 del 445 ricordando le disposizioni di Papa Leone sulle procedure elettive irregolari di Ilario riafferma il principio secondo il quale all'elezione episcopale debbono partecipare il clero, gli *honorati* e la *plebs*. In *Ep. ad Gallos* 13, troviamo una precisazione importante sul ruolo della *plebs*, nel senso che il suffragio della *plebs* può valere in quanto orientato sul candidato degno agli occhi del clero, cioè deve essere ispirato ad una buona scelta.

²³⁶ Leon. I, ep. 40, PL 54, coll. 814-815.

²³⁷ *Idem*, 815-816.

²³⁸ Symm. ep. 6, 6, PL 62, coll. 55-56.

hortaretur. Decretum sine visitatoris praesentia nemo conficiat, cuius testimonio clericorum ac civium possit unanimitas declarari.

Va da sé che le direttive papali erano rafforzate dai canoni conciliari, come il *can. 54* del secondo concilio di Arles²³⁹ del 470, ove si stabiliva che la facoltà di eleggere il vescovo fra tre concorrenti spettava al clero e ai cittadini senza distinguere tra *honorati* e *plebs*: *placuit in ordinatione episcopi hunc ordinem custodiri ut primo loco uenialitate vet ambitione submota tres ab episcopis nominentur, de quibus clerici uel ciues erga unum eligendi habeant potestatem...*

Orbene, dalle testimonianze fin qui analizzate emerge che il divieto per i laici di accedere all'episcopato è stato reiterato con insistenza ossessiva, mentre per la nomina s'invocava il consenso dei rappresentanti dell'elettorato, di cui facevano parte gli *honorati*. Questo impongono le direttive papali riguardanti la Gallia, ma numerosi sono i vescovi laici eletti e per di più di origine aristocratica, o che provengono dall'amministrazione, come Sidonio.

Quel che però preme sottolineare è che, come ho accennato prima, le procedure elettorali galliche erano spesso connotate da contrasti, brogli, intimidazioni²⁴⁰ e pressioni al punto che si poteva arrivare ad un'elezione al di fuori e al di sopra di ogni regola per elettori e per eletto. Il fenomeno ovviamente non interessava soltanto la Gallia, basti pensare all'elezione episcopale estemporanea per acclamazione popolare di Ambrogio²⁴¹ a Milano, di Paolino a Nola, del monaco Teodoro a Cirro; emblematico è il caso del vescovo Giovanni a Chalon di cui dà notizia Sidonio in una sua lettera²⁴².

Insolita per lo svolgimento, complessa per le implicazioni connesse, inusuale per l'epilogo – viene eletto vescovo il notevole Simplicio senza il voto della plebe e neppure dei *principales-honorati* – è l'elezione del vescovo di Bourges, unica città dell'Arvernia che nel 471 assieme a Clermont non era stata ancora occupata dai Visigoti.

La procedura elettorale in corso a Bourges era contestata e si prefigurava tumultuosa, non si intravedeva alcuna via d'uscita perché non c'era accordo tra gli elettori sul candidato da nominare. A dirimere la questione viene chiamato il vescovo Sidonio il quale narra tutta la vicenda in tre lettere 7, 5; 7, 8; 7, 9²⁴³ indirizzate rispettivamente la prima ad Agræcius, vescovo metropolitano della *provincia Lugdunensis quarta*; la seconda ad Euphronius, vescovo metropolitano di Autun e la terza a Perpetuus vescovo metropolitano di Tours; a

²³⁹ MUNIER, *Concilia*, cit., 125.

²⁴⁰ Con. Arvern. *can. 2*; cfr. JONES, *TIR* cit., 3, 1677, nota 92.

²⁴¹ Paul. *Vit. Ambr.* 6-7.

²⁴² Sidon. *ep.* 4, 25.

²⁴³ Questa lettera è apparsa un autoritratto a VAN WAARDEN, *Episcopal Self-Presentation* cit, 555 ss.

quest'ultimo allega il discorso – *contio* – pronunciato ad elezione avvenuta. Ecco in sintesi i fatti. Sidonio su invito ufficiale dei cittadini – *decreto civium* –, si reca a Bourges pur essendo consapevole che non ha l'autorità per decidere sulla nomina, non essendo vescovo metropolitano. Invita dunque Agræcius (*ep.* 7, 5) a venire per farlo e gli descrive la situazione che si è trovata di fronte appena giunto a Bourges: il popolo freme e molte sono le persone che non solo si autopropongono ma si gettano nella mischia. Oserei dire – continua Sidonio senza timore di esagerare – che la maggior parte di queste persone è animata da sentimenti pericolosi e non esita ad offrire un prezzo per comprare il seggio episcopale. Proprio per questo è urgente e indispensabile l'intervento di Agræcius, vescovo metropolitano di una provincia vicina. A Bourges non c'è il numero legale per procedere all'elezione a meno che non arrivino Agræcius o Euphronius. Non essendo stato eletto ancora nessuno, la questione viene messa nelle mani di Agræcius.

Sidonio subito dopo scrive anche ad Euphronius (*ep.* 7, 8) e, ribadita la propria posizione, gli chiede consigli su come comportarsi nell'elezione di Bourges. E poiché la distanza che li separa impedisce loro di incontrarsi gli espone la situazione in attesa di conoscere la sua decisione: egli in quanto vescovo metropolitano ha l'autorità per decidere in merito a ciò. I cittadini di Bourges premono perché sia nominato vescovo il notevole Simplicius *vir spectabilis*, di cui si dice un gran bene e molti lo elogiano. Anche se ciò inizialmente ha generato qualche sospetto in Sidonio, poteva sembrare un'operazione pilotata, egli si ricrede quando vede che nessuno si oppone a questa nomina, neppure gli Ariani. Allora ritiene che costui sia il candidato giusto. Aspetta la decisione di Euphronius da comunicare prima al clero e poi al popolo.

L'ultima, *ep.* 7, 9, è diretta a Perpetuus in risposta alla richiesta di quest'ultimo dell'invio del discorso per l'ordinazione di Simplicio pronunciato da Sidonio a Bourges, un discorso, per detta dello stesso autore, lontano dagli schemi retorici e dall'arte oratoria e dall'eleganza grammaticale. È plausibile supporre che il vescovo di Clermont abbia partecipato in rappresentanza di Euphronius, interpellato insieme con Agræcius che verosimilmente si è recato a Bourges. La richiesta di Perpetuus fornisce a Sidonio l'occasione per descrivere ciò che ha dovuto affrontare e tenere presente prima di pronunciare la *contio* che allegherà alla lettera.

Le circostanze erano tali – scrive all'amico – che non consentivano di elaborare un discorso come di solito fanno storici e retori. Era tanta la *turba competitorum ut cathedrae unius numerosissimos candidatos nec duo recipere scamna potuissent. Omnes placebant, omnes omnibus displicebant*. Insomma tra la folla di concorrenti e i numerosi aspiranti non ve ne era uno che piacesse a tutti. Non essendo possibile prendere una decisione che fosse accettata all'unanimità, con-

tinua Sidonio, chiesi al popolo di rinunciare al suo diritto di voto e di affidarsi alla decisione dei vescovi. Nessuno si oppose, ciò significava che la proposta era accettata.

Il vescovo di Clermont riesce a convincere tutti, adducendo esempi presi dal mondo politico e da quello ecclesiastico. E se molti si candidano all'episcopato, pochi sono quelli che possono essere eletti vescovi: tra questi vi è Simplicio.

Sidonio parlando ai presenti non esita a sottolineare che qualcuno potrebbe chiedersi perché egli è passato dal secolo a Dio, *a saeculari professione clericatum*, ha disprezzato l'autorità di un vescovo metropolitano, orgoglioso della sua nascita e della sua dignità. Rassicura tutti dicendo che nella scelta di Simplicio non è stato influenzato né dalla ricchezza né da favoritismi.

Ha certamente soppesato molto la questione per giungere alla conclusione che Simplicio era la persona che le circostanze, la provincia, la città, verosimilmente allude agli *honorati*, giudicavano il più competente ad assumere l'incarico. È vero, Simplicius non apparteneva alla classe popolare ma alla sua, *ordinis comes*; ma rispondeva *actu et professione* ai *vota* delle altre due parti dell'elettorato; lo stato e la chiesa avevano trovato in lui tutto ciò che era degno di ammirazione e di predilezione. Ecco, se bisogna usare rispetto per la nascita – *si natalibus reuerentia seruanda est* – come è testimoniato nel Vangelo (Giovanni discendeva da una stirpe sacerdotale), continua Sidonio, gli antenati di Simplicius hanno ricoperto importanti cariche ecclesiastiche e civili. La sua stirpe ha conosciuto prefetti e vescovi ed egli stesso avrebbe potuto seguire le orme familiari; invece ha scelto l'episcopato. Egli occupa il primo rango tra i senatori *spectabiles*. Si potrà obiettare che i vescovi Eucherius e Pammachius in quanto *inlustres* sono a lui superiori. Ma egli possiede il vigore della giovinezza e la saggezza della vecchiaia. È colto e ha talento, ha tutte le qualità che si richiedono ad un vescovo, qualità che ha dimostrato anche da legato. Dopo un breve cenno alla moglie e ai figli di Simplicius, Sidonio passa alla sua proclamazione come vescovo metropolitano.

Dalla narrazione dettagliata e attenta dell'elezione di Bourges emergono tre dati significativi:

Anzitutto, viene ribadita l'autorità e il peso nell'elettorato da parte del vescovo metropolitano: in questo caso dei due interpellati, Agroecius ed Euphronius. In secondo luogo, gli *honorati* pur esclusi dall'elezione di Simplicius continuano ad essere eletti vescovi e quindi a far sentire il loro potere nella città, nonostante i divieti per i laici di accedere all'episcopato ribaditi più volte dai pontefici. Infine, risulta chiaramente che nell'elettorato il vescovo non metropolitano, in questo caso Sidonio, ha rappresentato il collega metropolitano.

4. Conclusioni

Se quanto sin qui affermato coglie nel vero, la storia dei *principales* gallici è in realtà la storia della città romana di questa parte dell'impero d'Occidente ormai avviata al tracollo. Essi esercitano senza interruzione il loro potere anzitutto nel consiglio municipale; dal 412 in poi, come si escerisce dal disposto normativo di Onorio, C.Th. 12.1.171 dello stesso anno, alcuni di loro escono ufficialmente dalla scena amministrativa municipale. A seguito di tale provvedimento e in concomitanza con gli sconvolgimenti politici che interessano sempre più la prefettura gallica, nei cui territori cominciano ad insediarsi le popolazioni barbariche, in tale élite si verifica una svolta – vuoi per la minore competitività e attrattiva del *cursus* municipale tradizionale, con la susseguente scomparsa delle magistrature specie edilizia e questura come pure del duovirato; vuoi per la incipiente disaffezione alla curia – collegata almeno per alcuni di loro alla perdita del potere sino ad allora esercitato all'interno del consiglio municipale. Per tutti questi motivi molti *exprincipales* sotto rinnovate spoglie cominciano a cercare altre possibilità di esercizio del proprio potere nei mutati contesti cittadini e provinciali. E così insieme con altri potenti *honorati* locali formano un nuovo gruppo dirigente parallelo e alternativo a quello istituzionale e di fatto continuano ad amministrare la città, a fare sentire la loro influenza in ambito provinciale e persino nelle elezioni dei vescovi. Questo nuovo orientamento comincia ad emergere dall'editto di Onorio del 418 che li vede tra i partecipanti all'assemblea di Arles e quindi tra coloro che decidono sulle legazioni e sul comportamento dei funzionari imperiali. Trapela inoltre dalle lettere dei pontefici indirizzate alla Chiesa gallica, ove è in atto una riconfigurazione di quest'ultima verso forme di primazie locali, e nella quale assieme al clero e alla *plebs* essi sono chiamati ad eleggere i vescovi. Si escerisce dalla Nov. 7, 18 di Maioriano del 458 che li richiama, minacciandoli con la pena di morte, alla compilazione e pubblicazione degli albi delle curie e dei *collegia* relativi a tutti i cittadini *obnoxii ai munera*. Si evince da alcune lettere dell'epistolario di Sidonio Apollinare. Notevole e perspicua la loro capacità di adattamento alla nuova realtà politica e sociale coeva, soprattutto quando vedono precluso l'accesso al Senato di Roma e alle cariche amministrative civili e a quelle municipali. Dovendosi poi confrontare con l'alterità barbarica, resistono, come ha fatto Sidonio, difendono i valori della cultura e della romanità simbolo di un impero che ormai non c'è più.

In ultima analisi l'amministrazione cittadina gallica per lungo tempo, nonostante l'instabilità politica, sociale ed economica, rimane nelle mani dei *principales* e dei *principales-honorati*. I poteri dei primi alla fine sono limitati alla gestione di atti notariali, come emerge dalle *Formulae Andecavenses* e da quelle *Turonenses*. Quelli dei secondi sono esercitati di fatto assieme ai *possessores* e ai vescovi da loro stessi eletti e divenuti interlocutori privilegiati presso le autorità imperiale e barbarica.